



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-12-2015 (punto N 34)

Delibera N 1249 del 21-12-2015

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore ANNAMARIA DELFINO

Oggetto

ACCORDO, IN ADERENZA ALLA CONVENZIONE "AZIONI DI SISTEMA", PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A. NELLA FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELL'AREA EX LUCCHINI NEL PORTO DI PIOMBINO.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

FEDERICA FRATONI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO
1A	Si	Cartaceo+Digitale	ALL. 1 DELL'ACCORDO- CRONOPROGRAMMA

2	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO
3	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 3 DELL'ACCORDO
4	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO 4 DELL'ACCORDO
A	Si	Cartaceo+Digitale	TESTO ACCORDO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 252 – bis, per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico di aree ricadenti all'interno di siti inquinati di interesse nazionale;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla l. 24 giugno 2013, n. 71 ed in particolare l'art. 1 che riconosce l'area industriale di Piombino quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e di cui ai relativi decreti attuativi;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed, in particolare, il comma 6 che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri), d'intesa con i Ministri interessati, può destinare, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero della Difesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'Agenzia del Demanio, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dal Comune di Piombino, dall'Autorità Portuale di Piombino e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti lo sviluppo di impresa spa (Invitalia) per la “Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino”, con il quale si è concordato di avviare il recupero ambientale e la riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate, attraverso la realizzazione di un “Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino” che si articola in vari assi di intervento, tra i quali (Asse I Azione 2) è previsto il “Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252 – bis del D.lgs 152/2006 e smi”;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'Asse di intervento I Azione 2 “Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252 – bis del D.lgs 152/2006 e smi”, il citato accordo del 24 aprile 2014 prevede un finanziamento pubblico di 50.000.000 di euro per la realizzazione dei seguenti interventi (lettera E, tabella 2 dell'art. 6 – Asse I azione 2) , in danno dei soggetti inadempienti:

a) messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A., tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui

all'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte;

b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;

VISTA la delibera del 10 novembre 2014, n. 47 con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica ha assegnato, in via definitiva, alla Regione Toscana la somma di euro 50 milioni quale quota parte delle risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento, come previsto nell'accordo di programma del 24 aprile 2014, degli interventi di messa in sicurezza operativa sopra citati, così come individuati nello studio di fattibilità elaborato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., di seguito Invitalia, a ciò incaricata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 17 del medesimo accordo del 24 aprile 2014;

PRESO ATTO che alla conferenza di servizi del 23 luglio 2014, cui hanno partecipato Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del Lavoro, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Invitalia e IAP è stato approvato lo studio di fattibilità elaborato da Invitalia, sopra citato;

VISTO l'accordo di programma sottoscritto in data 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 252 bis del d.lgs. 152/2006, tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa con la Regione Toscana, l'Autorità Portuale di Piombino, Invitalia /IAP e la società AFERPI – acquirente del complesso aziendale della Lucchini s.p.a. in Amministrazione straordinaria – per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in a.s.", di cui all'Asse I Azione 2 del sopra citato accordo di programma del 24 aprile 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dell'accordo di programma del 30 giugno 2014 individua Invitalia quale soggetto preposto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa di cui all'Asse I-Azione 2, Tabella 2, lett. E dell'accordo di programma del 24 aprile 2014, finanziati con le risorse di cui alla delibera CIPE 47/2014, rinviando ad apposita convenzione con la Regione la definizione puntuale delle relative attività;

VISTA la Convenzione per l'attuazione delle Azioni di Sistema, registrata alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2013, registro n. 1, Foglio 145 ("Convenzione Azioni di Sistema") sottoscritta il 3 agosto 2012, in attuazione delle Delibere CIPE nn. 62 e 78 del 2011, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia al fine di promuovere, sostenere e accelerare l'attuazione di progetti strategici di rilevanza strategica nazionale e interregionale, come identificati dal Comitato Dipartimentale Azione di Sistema, ossia dall'organo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle "Azioni di Sistema", anche su proposta di Invitalia stessa.

CONSIDERATO che gli interventi di messa in sicurezza operativa di cui all'Asse I-Azione 2, Tabella 2, lett. E dell'accordo di programma del 24 aprile 2014, in quanto ricadenti in un'"area in situazione di crisi industriale complessa" all'interno di un SIN, si configurano come progetti di rilevanza strategica nazionale e interregionale, e che per tale motivo la Regione, facendo anche seguito ad una sollecitazione dell'ex DPS – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota alle Regioni del 10 ottobre 2014 (prot. 9410), ha inteso cogliere l'opportunità offerta da Azioni di Sistema CIPE proponendo al DPC, quale Amministrazione subentrante nel coordinamento della Convenzione Azioni di Sistema allo stesso DPS in attuazione dell'art. 10 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (giusta

appositi accordi con l'Agazia per la coesione territoriale), un nuovo intervento strategico, che consta dell'attuazione degli interventi summenzionati (di cui all'Asse I-Azione 2, Tabella 2, lett. E dell'accordo di programma del 24 aprile 2014), a valere sulle risorse FSC di cui alla delibera CIPE 47/2014;

PRESO ATTO che il Comitato Dipartimentale Azioni di Sistema, ossia l'organo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle "Azioni di Sistema CIPE", nella seduta del 13 ottobre 2015, ha approvato la proposta del nuovo intervento strategico di cui sopra, consentendo a che Invitalia sia immediatamente attivata ai fini dell'attuazione di tale intervento, anche nelle more della sottoscrizione degli atti integrativi alla Convenzione Azioni di Sistema necessari a recepire formalmente la suddetta proposta;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 4 dell'accordo di programma del 30 giugno 2015, tra Regione ed Invitalia per disciplinare puntualmente le attività affidate ad INVITALIA, ai sensi del medesimo articolo 4;

CONSIDERATO altresì che la sopra citata convenzione è stipulata quale accordo in adesione alla Convenzione Azioni di Sistema e che la stessa pertanto ha ad oggetto le modalità di attuazione degli interventi di messa in sicurezza operativa di cui all'Asse I-Azione 2, Tabella 2, lett. E dell'accordo di programma del 24 aprile 2014, mentre la regolamentazione dei rapporti economici tra Invitalia e Regione è rinviata alla Convenzione Azioni di Sistema citata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 21.12.2015 con cui:

- a) si approva lo schema di Accordo ex articolo 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per le politiche di coesione e Regione toscana;
- b) si prende atto che il Dipartimento per le politiche di coesione - in luogo del trasferimento alla Regione medesima delle risorse FSC destinate alle Azioni di Sistema e nei limiti dell'importo di 3 milioni di euro - provvederà direttamente ai pagamenti nei confronti di Invitalia, secondo i termini, le modalità e le procedure di rendicontazione previsti dalla Convenzione Azioni di Sistema del 3 agosto 2012, sopra citata;

VISTA lo schema di Accordo, in aderenza alla Convenzione "Azioni di Sistema", per l'attivazione dell'Agazia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. nella funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 55-bis del d.l. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27/2012), di cui all'allegato A);

VISTO il parere del Comitato di direzione reso nella seduta del 17 dicembre 2015;

PRESO ATTO del necessario rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo, corredato dai relativi allegati ivi compreso il Programma delle Attività, in aderenza alla Convenzione "Azioni di Sistema", per l'attivazione dell'Agazia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. nella funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 55-bis del d.l. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27/2012), di cui all'allegato A);

2) di dare atto che la quota delle risorse FSC programmazione 2014/2020 assegnata in via definitiva alla Regione Toscana per l'effettuazione degli interventi di cui all'Asse I-Azione 2, Tabella 2, lett. E dell'accordo di programma del 24 aprile 2014 - a cui è detratto l'importo di 3 milioni di euro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 21.12.2015 e quindi per il residuo ammontare di euro 47 milioni - sarà acquisita in bilancio, sulla base del relativo atto formale di assegnazione (Del. CIPE n. 47 del 10/11/2014), ancorchè il soggetto attuatore degli stessi sia individuato, ai sensi dell'accordo di programma del 30 giugno 2015, in Invitalia;

3) di dare mandato alla Direzione Ambiente ed energia di porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione all'Accordo approvato con il presente atto ivi inclusi le assunzioni degli impegni di spesa per le erogazioni in esso previste.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
EDO BERNINI

ACCORDO, IN ADERENZA ALLA CONVENZIONE “AZIONI DI SISTEMA”, PER L’ATTIVAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A. NELLA FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART. 55-BIS DEL D.L. N. 1/2012 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1 DELLA L. N. 27/2012)

TRA

- **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze, Via di Novoli, 26 (di seguito, la **REGIONE**) in persona del _____;

E

- **AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A.**, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, **INVITALIA**), in persona del _____;

PREMESSO CHE:

1. INVITALIA, istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, ha lo scopo, tra l’altro, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, di fornire supporto alle amministrazioni pubbliche centrali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, configurandosi, a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, *“quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale”*;
2. l’articolo 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. consente alle Amministrazioni di avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle afferenti i servizi di ingegneria e architettura di cui all’articolo 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito, il **Codice degli Appalti**) – nonché in qualità di “centrale di committenza” ai sensi degli articoli 3, co. 34, 19, co. 2, e 33, co. 3 del Codice degli Appalti;
3. l’articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 7 agosto 2012, oggetto di attuazione mediante il successivo D.M. del 31 gennaio 2013, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il **MISE**) si avvalga di INVITALIA per la definizione e l’attuazione degli interventi afferenti i cd. *“progetti di riconversione e riqualificazione industriale”* conseguenti a *“situazioni di crisi industriale complessa”* con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, che *“promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi”* (di seguito, **PRRI**);
4. INVITALIA è inoltre individuata dal quadro normativo nazionale, come soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi ricompresi nei “Contratti Istituzionali di

Sviluppo” di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, del quale le Amministrazioni responsabili per la realizzazione di nuovi progetti strategici, finanziati con risorse nazionali e/o comunitarie, possano avvalersi. La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri può essere supportata da INVITALIA per rafforzare l’attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte in caso di inerzia o inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale. Considerato infine che la Presidenza del Consiglio dei Ministri può promuovere il ricorso alle modalità di attuazione rafforzata di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 88/2011 e agli articoli 9 e 9-bis del citato D.L. 69/2013, essa può attivare INVITALIA anche affinché quest’ultima assuma, in casi eccezionali, le funzioni dirette di Autorità di Gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali;

5. il 3 agosto 2012, in attuazione delle Delibere CIPE nn. 62 e 78 del 2011, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero dello Sviluppo Economico e INVITALIA hanno sottoscritto una Convenzione per l’attuazione delle Azioni di Sistema, registrata alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2013, registro n. 1, Foglio 145 (di seguito, la **Convenzione Azioni di Sistema**). Tale Convenzione Azioni di Sistema prevede, tra l’altro, che INVITALIA fornisca il *“supporto tecnico per accelerare l’attuazione di progetti strategici di rilevanza strategica nazionale e interregionale”* identificati dal Comitato Dipartimentale Azione di Sistema, ossia dall’organo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle “Azioni di Sistema”, anche su proposta di INVITALIA stessa. La Convenzione Azioni di Sistema prevede che il programma di interventi oggetto della Convenzione Azioni di Sistema sia cofinanziato dalla stessa INVITALIA;
6. il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, e recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*, ha ravvisato, con specifico riferimento alle disposizioni adottate sul presupposto della straordinaria necessità e urgenza, di avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica del medesimo Comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell’area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;
7. in particolare, l’articolo 1 del su citato D.L. 43/2013: (i) ha riconosciuto l’area industriale di Piombino quale “area in situazione di crisi industriale complessa” ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del D.L. 83/2012 di cui alla precedente premessa n. 3; (ii) ha previsto la nomina del Presidente della REGIONE quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (di seguito, **PRP**), attuando prima di qualsiasi intervento, come previsto nel medesimo PRP, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti; (iii) ha previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi, per la realizzazione degli interventi, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; (iv) ha

stabilito che il MiSE, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, **MEF**), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, **MATTM**), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, **MIT**), la REGIONE, l'Autorità portuale di Piombino e il Comune di Piombino stipulassero un apposito Accordo di Programma Quadro al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalità previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

8. in data 12 agosto 2013 è stato sottoscritto dalle Amministrazioni sopra elencate un Accordo di Programma Quadro (di seguito, **APQ 2013**) con il quale le parti firmatarie si sono impegnate a realizzare (i) gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, di natura ambientale e di potenziamento delle attività operative previste nel PRP, dando priorità al piano di caratterizzazione e alla bonifica dei sedimenti, attività, queste ultime, propedeutiche anche all'approfondimento (sino a - 20m) del canale di accesso al Porto, (ii) nonché gli interventi riferiti alla struttura viaria, (iii) oltre a quelli di bonifica di aree di proprietà comunale perimetrata, ex D.M. (MATTM) 7 aprile 2006, nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale (di seguito, **SIN**) di Piombino ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 426. In particolare, il Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 6 dell'APQ 2013, garantisce il coordinamento e la complessiva attuazione dello stesso APQ 2013 ivi previsti, svolgendo attività di Responsabile Unico dell'Attuazione come ivi previsto;
9. l'articolo 1, co. 6, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, **FSC**) per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale; l'articolo 1, co. 703-706, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha dettato una nuova disciplina relativa alle modalità di programmazione e gestione del FSC;
10. in linea con quanto previsto dall'APQ 2013, al fine di perseguire l'obiettivo del rafforzamento produttivo e risanamento ambientale mediante un progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino, il 24 aprile 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MiSE, il Ministero della Difesa, il MIT, il MATTM, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Agenzia del Demanio, la REGIONE, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino ed INVITALIA hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino (di seguito, **AdP 2014**);
11. l'AdP 2014 prevede, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale relative alla crisi industriale complessa di Piombino (di cui al predetto articolo 1, co. 1, del D.L. 43/2013, convertito con modificazioni con L. 71/2013), che i soggetti sottoscrittori dell'AdP 2014, ciascuno per le rispettive competenze, diano avvio, in un arco temporale definito e concordato, al recupero ambientale ed alla riqualificazione industriale delle attività produttive, alla reindustrializzazione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate;

12. l'attuazione dell'AdP 2014 è articolata in tre assi di intervento e relative azioni, illustrate nella tabella seguente per come riportate nell'articolato dello stesso AdP 2014:

ASSE I	Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini (come <i>infra</i> definita)
Azione 1	Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino
Azione 2	Progetto Integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini (come <i>infra</i> definita), ai sensi dell'art. 252- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
ASSE II	Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino
Azione 1	Potenziamento della infrastruttura viaria dell'area portuale di Piombino Completamento della bretella di collegamento dell'autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino - Lotto Gagno – Montegemoli
Azione 2	Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e <i>refitting</i> navale
Azione 3	Interventi di rafforzamento produttivo dell'area di crisi industriale di Piombino
Azione 4	Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino
ASSE III	Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione
Azione 1	Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell'area
Azione 2	Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

13. in particolare, l'Asse I - Azione 2, prevista dall'articolo 6 dell'AdP 2014, concerne la realizzazione di un progetto integrato, ai sensi dell'articolo 252-*bis*, co. 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. (di seguito, il **Codice dell'Ambiente**), di messa in sicurezza/bonifica e di reindustrializzazione (mediante riconversione e riqualificazione industriale) di due specifiche aree situate nel Comune di Piombino, all'epoca detenute dalla società Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, **Lucchini**), l'una a titolo di proprietà e l'altra in concessione demaniale (parte del demanio ramo bonifiche e parte del demanio marittimo). Su entrambe le aree, oggetto di un programma di cessione approvato con D.M. (MiSE) del 6 novembre 2013 ai sensi della L. 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii., la Lucchini ha svolto negli anni attività siderurgica;

14. al fine di garantire la fruizione e l'utilizzo, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, delle aree sopra citate, l'AdP 2014 ha individuato gli interventi ritenuti

necessari e ne ha specificato inoltre la competenza, come illustrato nelle Tabelle 1 e 2 di seguito riportate:

Articolo 6 dell'AdP 2014, Tabella 1 - INTERVENTI CHE RESTANO A CARICO DEL PRIVATO INCOLPEVOLE	
A	Rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti e/o depositi incontrollati di rifiuti già individuati nell'area
B	Messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà Lucchini tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di <i>hot spot</i> , e analisi di rischio sito specifica
C	Oneri <i>pro quota</i> per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013
D	Attività di monitoraggio

Articolo 6 dell'AdP 2014, Tabella 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE, IN DANNO AI SOGGETTI RESPONSABILI	
E	Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà della, e in concessione demaniale alla, Lucchini, tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 42, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi emungimento/aggottamento, realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte. Messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.

15. a copertura dei predetti Interventi di cui all'Asse I - Azione 2, Tabella 2, lettera E, del summenzionato articolo 6 dell'AdP 2014 (di seguito, gli **Interventi di Messa in Sicurezza Operativa**), l'AdP 2014 ha previsto risorse pari a € 50.000.000,00 a valere sulla complessiva dotazione finanziaria del FSC 2014-2020, prima del riparto nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 1, co. 6 e 7, della L. 147/2013. Con la delibera n. 47 del 10 novembre 2014, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha assegnato il sopra citato importo di € 50.000.000,00 a favore della REGIONE;
16. il Comitato Esecutivo, previsto dall'articolo 17 dell'AdP 2014 e nominato ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 2014 per l'attuazione del Programma degli investimenti per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino, a cui partecipano altresì i rappresentanti del MiSE e del MATTM, nella seduta del 29 maggio 2014 ha individuato in INVITALIA (e nella società di ingegneria denominata Invitalia Attività Produttive S.p.A., appartenente al Gruppo Invitalia e dalla medesima INVITALIA controllata - di seguito, **IAP**) il soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 252-bis, co. 10, del Codice dell'Ambiente, da incaricare per la realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa;
17. con nota prot. 16768 del 14 luglio 2014 il MiSE, nelle more del perfezionamento delle procedure di formalizzazione dell'incarico, ha richiesto ad INVITALIA di attivarsi per la

predisposizione degli atti necessari alla istruttoria dei provvedimenti di programmazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa;

18. INVITALIA, in accoglimento dell'anzidetta richiesta, anche attraverso IAP, ha svolto le attività funzionali alla predisposizione ed ha redatto la seguente documentazione tecnico-economica:
 - a. *"Programma di lavoro per la progettazione degli interventi"*, presentato al Comitato Esecutivo dell'AdP2014 in data 18 luglio 2014, in cui sono stati identificate le fasi progettuali previste;
 - b. *"Studio di Fattibilità degli interventi di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e di messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali"*, oggetto di approvazione in sede di Conferenza di Servizi del 23 luglio 2014 - a cui hanno partecipato il MiSE, il MATTM, il Ministero del Lavoro, la REGIONE, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, INVITALIA e IAP - e successivamente oggetto di condivisione da parte del Comitato Esecutivo dell'AdP 2014 nella seduta del 31 luglio 2014 (di seguito, la **Documentazione Tecnica**);
 - c. *"Scheda Attività/Intervento"*, presentata al MATTM a corredo dei suddetti elaborati e progressivamente aggiornata al fine di perfezionare l'istruttoria presso il CIPE per lo stanziamento delle risorse FSC 2014-2020 a copertura del fabbisogno degli Interventi;
19. in data 30 giugno 2015 un secondo Accordo di Programma *"Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in a.s."* (di seguito, l'**AdP 2015**) è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 252-bis del Codice dell'Ambiente, tra il MATTM, il MiSE, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d'intesa con la REGIONE, l'Autorità Portuale di Piombino e la Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l.u., oggi Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.p.A. (di seguito, **AFERPI**), acquirente delle aree situate nel Comune di Piombino di proprietà della Lucchini. AFERPI è altresì subentrata alla Lucchini, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii., nella detenzione dell'area in concessione demaniale marittima rilasciata alla Lucchini in data 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss. di *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)"*;
20. l'AdP 2015 ha ad oggetto sia gli interventi, ora di competenza della AFERPI, per la messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico dell'area del complesso industriale ex Lucchini, sia la realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa di cui alla precedente premessa 15, finanziati con le risorse della delibera CIPE n. 47/2014 summenzionata. A tale riguardo, la Documentazione Tecnica, menzionata alla precedente premessa n. 18, costituisce l'Allegato D all'AdP 2015 ;
21. l'AdP 2015 ha inoltre recepito, mediante il relativo articolo 4, quanto già espresso dal Comitato Esecutivo nella seduta del 29 maggio 2014, indicando INVITALIA quale soggetto preposto alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa e rinviando ad apposita convenzione la definizione puntuale delle relative attività;

22. con riferimento agli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, la REGIONE, con nota del 24 aprile 2015 (prot. AOOOGR/100304/E.010.050), ha comunicato al MATTM l'esito dell'istruttoria condotta su richiesta del CIPE con la relativa delibera n. 47/2014, che ha portato ad escludere che la realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa costituisca un aiuto di Stato, ossia un'agevolazione concessa con risorse pubbliche, senza corrispettivo, a favore di soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
23. gli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, in quanto ricadenti in un'"area in situazione di crisi industriale complessa" all'interno di un SIN, si configurano come progetti di rilevanza strategica nazionale per i quali INVITALIA ai sensi dell'AdP 2015 costituisce soggetto preposto alla relativa realizzazione. Alla luce di quanto precede la REGIONE, in attuazione dei principi di semplificazione, omogeneità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di consentire la rapida definizione delle procedure e l'attivazione di INVITALIA quale soggetto attuatore degli interventi, ha inteso cogliere l'opportunità offerta dalla Convenzione Azioni di Sistema, proponendo un nuovo intervento strategico così per come segnalato dal Dipartimento (DPS) con nota alle Regioni del 10 ottobre 2014 (prot. n. 9410);
24. l'obiettivo delle Azioni di Sistema CIPE è quello di promuovere e sostenere l'attuazione di interventi strategici a valere su fondi FSC;
25. la REGIONE ha pertanto condiviso con il Dipartimento per le Politiche di Coesione ed INVITALIA uno specifico programma con il quale sono state individuate le modalità di attuazione, da parte di INVITALIA medesima, degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa (di seguito, il **Programma delle Attività**), che si allega al presente accordo *sub* **Allegato 1**, sulla base del quale la REGIONE ha finanziato, a valere sulle risorse ad essa assegnate dalla delibera CIPE n. 47/2014, le relative Azioni di Sistema CIPE per l'importo necessario a sostenere la realizzazione dei medesimi Interventi di Messa in Sicurezza Operativa;
26. la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ avente ad oggetto l'approvazione del testo di Accordo ex articolo 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per le politiche di coesione e REGIONE, dà atto che il Dipartimento per le politiche di coesione - in luogo del trasferimento alla REGIONE medesima delle risorse FSC destinate alle Azioni di Sistema e nei limiti dell'importo di 3 milioni di euro - provvederà direttamente ai pagamenti nei confronti di INVITALIA, secondo i termini, le modalità e le procedure di rendicontazione previsti dalla Convenzione Azioni di Sistema del 3 agosto 2012, sopra citata;
27. conseguentemente, la convenzione di cui all'articolo 4 dell'AdP 2015, volta a disciplinare puntualmente le attività oggetto di affidamento ad INVITALIA, può essere stipulata - come di fatto avviene per comune intendimento della REGIONE e di INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le **Parti**) - quale accordo in adesione alla Convenzione Azioni di Sistema per le finalità e l'oggetto di seguito specificate e secondo i termini e le modalità di seguito indicate (di seguito, l'**Accordo**);
28. con la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Accordo, in aderenza alla Convenzione Azioni di Sistema, per l'attivazione di INVITALIA nella funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 55-bis del D.L. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27/2012).

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse ed allegati.

- 1.1 Le premesse e gli allegati al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2 Il presente Accordo è volto a disciplinare i rapporti amministrativi intercorrenti tra le Parti, fermo restando che i rapporti economici, con riferimento agli oneri, ai costi e alle spese a carico di INVITALIA, a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla precedente premessa n. 25, sono e restano disciplinati ai sensi della Convenzione Azioni di Sistema di cui alla precedente premessa n. 5. A tale riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1/2012, convertito in L. 27/2012, e ss.mm.ii, è in attuazione e pertanto recepisce la Convenzione Azioni di Sistema per quanto attiene ai profili economico-finanziari e rendicontativi relativi all'attività svolta da INVITALIA.
- 1.3 Le definizioni presenti nell'epigrafe, nelle premesse, negli allegati ed in altre clausole del presente Accordo, per comodità sono di seguito riprodotte unitariamente ed hanno il significato loro attribuito a ciascuna di esse come segue. I termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.

Accordo: indica il presente accordo sottoscritto tra INVITALIA e la REGIONE (come *infra* definiti) in adesione alla Convenzione Azioni di Sistema (come *infra* definita);

APQ 2013: indica l'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, del Decreto Legge 26 aprile 2013 n.43, tra il MiSE, il MEF, MATTM, il MIT, la REGIONE (come *infra* definiti), l'Autorità portuale di Piombino e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino riconosciuta quale "area in situazione di crisi industriale complessa";

AdP 2014: indica l'accordo sottoscritto il 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MiSE, il Ministero della Difesa, il MIT, il MATTM, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Agenzia del Demanio, la REGIONE, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino ed INVITALIA per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino;

AdP 2015: indica l'Accordo di Programma per "Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in a.s." sottoscritto, ai sensi dell'art. 252-*bis* del Codice dell'Ambiente, il 30 giugno 2015 tra il MATTM, il MiSE, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d'intesa con la REGIONE, l'Autorità Portuale di Piombino e la AFERPI (come *infra* definita);

AFERPI: indica la Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l.u., oggi Società Acciaierie e Ferriere S.p.A., acquirente delle aree situate nel Comune di Piombino di proprietà della Lucchini S.p.A. in a.s. e subentrata alla medesima Lucchini, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii., nella detenzione dell'area in concessione demaniale marittima rilasciata alla Lucchini in data 22 gennaio 2014, e, conseguentemente responsabile

della attuazione degli interventi di cui all'AdP 2015;

ANAC: indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 6 del Codice degli Appalti (come infra definito), all'articolo 1, co. 2, della L. 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dal D.L. 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 30 ottobre 2013, n. 125, nonché all'articolo 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114;

Codice degli Appalti: indica il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Codice dell'Ambiente: indica il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Convenzione Azioni di Sistema: indica la Convenzione per l'attuazione delle Azioni di Sistema, registrata alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2013, registro n. 1, Foglio 145, stipulata il 3 agosto 2012, in attuazione delle Delibere CIPE nn. 62 e 78 del 2011, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero dello Sviluppo Economico e INVITALIA;

Documentazione Tecnica: indica lo "*Studio di Fattibilità degli interventi di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e di messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali*", oggetto di approvazione in sede di Conferenza di Servizi del 23 luglio 2014;

INVITALIA: indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.;

Interventi di Messa in Sicurezza Operativa: indica gli interventi di cui all'Asse I - Azione 2, Tabella 2, lettera E, dell'articolo 6 dell'AdP 2014 l'AdP 2014 ha previsto risorse pari a € 50.000.000,00 a valere sulla complessiva dotazione finanziaria del FSC 2014-2020 di conservazione, recupero, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui alla premessa n. 3.;

MATTM: indica il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

MEF: indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

MiSE: indica il Ministero dello sviluppo economico;

MIT: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Parti: indica, congiuntamente, la REGIONE e INVITALIA, laddove Parte indica, a seconda del caso, individualmente, la REGIONE o INVITALIA;

Piattaforma Telematica: indica il sistema informatico di cui INVITALIA si è dotata, in grado di gestire in modalità telematica i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale;

Programma delle Attività: indica lo specifico programma, Allegato 1 all'Accordo, condiviso dalla REGIONE con il Dipartimento per le Politiche di Coesione ed INVITALIA, con il quale sono state individuate le modalità di attuazione, da parte di INVITALIA medesima, degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa;

Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa: indica il protocollo sottoscritto tra INVITALIA e l'ANAC il 17 marzo 2015 ai sensi dell'articolo 4 del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)", allegato al presente Accordo sub Allegato 2;

REGIONE: indica la Regione Toscana;

Regolamento di Attuazione: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'" e ss.mm.ii.;

Referente INVITALIA: indica il soggetto deputato da INVITALIA ad agire in suo nome e per suo conto nell'ambito dei rapporti con la Regione rinvenienti dall'Accordo ed attinenti alla gestione dell'Accordo medesimo;

Referente REGIONE: indica il soggetto deputato dalla REGIONE ad agire in suo nome e per suo conto nell'ambito dei rapporti con INVITALIA rinvenienti dall'Accordo ed attinenti alla gestione dell'Accordo medesimo;

RUP di INVITALIA: indica il Responsabile Unico del Procedimento nominato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del Codice degli Appalti (e dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) per le attività da questa svolte come Stazione Appaltante con riferimento Interventi di Messa in Sicurezza Operativa.

ART. 2 – Oggetto e finalità.

- 2.1 Con il presente Accordo, INVITALIA quale soggetto preposto alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa agirà quale stazione appaltante di lavori, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252-bis, co. 10, del Codice dell'Ambiente, dell'articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. 1/2012 e degli articoli 3, co. 34, e 33, co. 1 e 3, del Codice degli Appalti, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa. Più in particolare, fermo restando, e nel rispetto di, quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii., INVITALIA, dando esecuzione al Programma delle Attività di cui alla precedente premessa n. 25, curerà l'aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa.
- 2.2 A tal fine, INVITALIA porrà in essere le attività indicate nel Programma delle Attività, fermo restando che il Programma delle Attività sarà progressivamente aggiornato e definito da parte di INVITALIA in condivisione con la REGIONE, anche con riferimento ai quadri economici stimati per ciascun Intervento di Messa in Sicurezza Operativa, per effetto degli esiti delle attività che saranno via via condotte da INVITALIA quale stazione appaltante, propedeutiche e strumentali alla realizzazione dei suddetti Interventi di Messa in Sicurezza Operativa (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indagini, saggi, sondaggi, ecc.).

In tale prospettiva e in uno spirito di massima e leale collaborazione tra le Parti, le stesse si danno reciprocamente atto che, nel corso del rapporto disciplinato dal

presente Accordo, qualora necessario per l'evolversi del programma delle attività, ovvero per l'eventuale mutamento del contesto normativo e/o territoriale dovuto dell'interconnessione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa con l'attuazione del PRRI o del PRP e del Progetto Integrato di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo presentato da AFERPI ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs 152/06, le Parti stesse provvederanno ad adeguare i contenuti del presente Accordo, del Programma delle Attività e/o delle stesse Azioni di Sistema CIPE afferenti i medesimi Interventi di Messa in Sicurezza Operativa.

- 2.3 INVITALIA svolgerà tutte le procedure di aggiudicazione mediante la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata (di seguito, la **Piattaforma Telematica**), in grado di gestire in modalità telematica i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale.
- 2.4 INVITALIA inoltre osserverà le misure di cui al "*Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa*" da essa stipulato il 17 marzo 2015 con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 4 del "*Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)*", che disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto. Tale "*Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa*" è allegato alla presente Accordo **sub Allegato 2**.

ART. 3 – Funzioni di INVITALIA.

- 3.1 Ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dal presente Accordo, INVITALIA utilizzerà, per l'avvio dello svolgimento del Programma delle Attività, la Documentazione Tecnica, fermo restando che, nel caso in cui si dovessero rendere necessarie, per qualsivoglia motivo, eventuali modifiche o integrazioni alla anzidetta Documentazione Tecnica, tale necessità, qualora non già espressa nel Programma delle Attività, sarà preventivamente comunicata alla REGIONE e, una volta operate le modifiche o integrazioni a cura di INVITALIA, esse saranno rese oggetto di approvazione da parte della REGIONE, nonché delle ulteriori Autorità o delle Amministrazioni eventualmente competenti. In tal caso il Programma delle Attività sarà integrato di conseguenza.

Per quanto concerne invece l'aggiornamento della Documentazione Tecnica già contemplato nel Programma delle Attività allegato al presente Accordo, e nel relativo cronoprogramma, qualora detta attività per motivi non riconducibili ad INVITALIA fosse impedita o ritardata rispetto al termine indicato nel cronoprogramma medesimo, o comunque alla data 30 aprile 2016, INVITALIA stessa ne darà pronta comunicazione alla REGIONE, nonché ai sottoscrittori dell'AdP 2014 affinché sia indetto un tavolo tecnico per l'individuazione di una soluzione condivisa per risolvere l'*impasse*.

- 3.2 Per ciascun Intervento di Messa in Sicurezza Operativa, INVITALIA, quale soggetto attuatore ex articolo 252-bis, co. 10, del Codice dell'Ambiente, agendo se previsto dalla normativa applicabile-, anche per il tramite del proprio Responsabile Unico del

Procedimento, all'uopo nominato ai sensi dell'articolo 10 del Codice degli Appalti (di seguito, il **RUP**) svolgerà le attività di cui all'**Allegato 3** al presente Accordo.

- 3.3 Per ciascun Intervento di Messa in Sicurezza Operativa INVITALIA provvederà alla consegna dell'opera ultimata, previo verbale di presa consegna sottoscritto unitamente dal RUP di INVITALIA e dal soggetto competente infra indicato. La consegna avrà luogo nel giorno, all'ora e presso il luogo che sarà all'uopo indicato da INVITALIA con tempestivo anticipo.

Nello specifico, l'opera ultimata sarà consegnata da INVITALIA all'Ente proprietario o al diverso ente che sarà indicato dalla REGIONE ad INVITALIA almeno 90 giorni prima della conclusione dei lavori. L'indicazione sarà accompagnata da una attestazione rilasciata dal rappresentante dell'Ente anzidetto avente ad oggetto gli impegni di cui al successivo articolo 5, paragrafo 5.4, punti (i), (ii) e (iii). Nel caso di mancata attestazione, l'indicazione si avrà per non effettuata da parte della REGIONE che prenderà in carico l'opera ultimata. Nel caso in cui l'Ente indicato, ancorché lo stesso abbia rilasciato l'attestazione di cui sopra, non effettuasse, per qualsiasi motivo, la presa in consegna dell'opera ultimata nel giorno, all'ora e presso il luogo all'uopo indicato da INVITALIA, con tempestivo anticipo, la consegna sarà effettuata da INVITALIA alla REGIONE.

- 3.4 Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, INVITALIA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti alla REGIONE.
- 3.5 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6, paragrafo 6.3, INVITALIA fornirà alla REGIONE, con cadenza periodica o anche a semplice richiesta da parte di quest'ultima, ogni informazione utile circa lo stato e grado del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, e di esecuzione dello stesso, al fine di soddisfare le esigenze di costante monitoraggio dell'intera procedura, ivi compresi gli adempimenti di informazione agli Organi di vigilanza preposti.

ART. 4 – Clausole Obbligatorie per la Legalità.

- 4.1 Fermi gli ulteriori obblighi rivenienti dalla normativa applicabile, la documentazione progettuale e gli atti di gara (e.g., capitolato speciale d'appalto, per appalti di lavori, capitolato tecnico, per appalti di servizi, schema di contratto, disciplinare e bando di gara) per ogni procedura ad evidenza pubblica atta a permettere la selezione della migliore offerta per la realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, contempleranno anche, a seconda del caso, in relazione a quanto ivi previsto, talune clausole vincolanti per i concorrenti alla gara, l'appaltatore, i *sub*-appaltatori, i *sub*-fornitori e/o comunque qualsivoglia soggetto terzo *sub*-contraente facente parte della cd. "*filiere delle imprese*". Tali clausole avranno il medesimo tenore sostanziale delle Clausole Obbligatorie per la Legalità, specificamente riportate al documento *sub Allegato 4* al presente Accordo.
- 4.2 La documentazione progettuale e gli atti di gara, nel recepire le Clausole Obbligatorie per la Legalità di cui al precedente paragrafo 4.1, specificheranno altresì che per "*filiere delle imprese*" si intenderà il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli (a caldo e a freddo) e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, di importo, riferito ai contratti e subcontratti, superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) complessivamente considerato. Vengono in ogni caso incluse nella "*filiere delle*

imprese”, a prescindere dall’importo del relativo contratto o subcontratto (ossia per qualsivoglia importo del contratto o subcontratto), in ragione della loro vulnerabilità, le imprese che effettuano il trasporto di materiale a discarica; lo smaltimento rifiuti; la fornitura e/o il trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti; i noli a freddo di macchinari; la fornitura di ferro lavorato; i servizi di guardiania di cantiere; i servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra; fornitura con posa in opera (qualora il *sub*-contratto non debba essere assimilato al *sub*-appalto ai sensi dell’articolo 118, co. 11, del Codice degli Appalti); i noli a caldo di macchinari; i servizi di autotrasporti.

- 4.3 Negli atti di gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sarà comunque esplicitato che troveranno applicazione in ogni caso, in sede di gara, le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli operatori economici risultati non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, ivi inclusi di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo articolo 38.
- 4.4 INVITALIA segnalerà alle Autorità competenti qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’appalto strumentale alla realizzazione del relativo Intervento di Messa in Sicurezza Operativa. La REGIONE, qualora venga a conoscenza di tentativi siffatti, provvederà alla medesima segnalazione, dandone simultanea comunicazione ad INVITALIA.

ART. 5 – Attività che rimangono nella competenza della REGIONE.

- 5.1 Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 2 e dall’articolo 3 che precedono, ai fini del rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il **Regolamento di Attuazione**) da parte del RUP o del Direttore Lavori di INVITALIA, la REGIONE si impegna a fornire tempestivamente ad INVITALIA medesima, su sua richiesta, un formale consenso, da parte della medesima REGIONE, da AFERPI (ai sensi dell’articolo 5, co. 3, dell’AdP 2015) o da altra Amministrazione eventualmente competente, per l’accesso da parte dell’anzidetto RUP o Direttore Lavori alle aree e agli immobili interessati dai lavori afferenti ciascun Intervento di Messa in Sicurezza Operativa. Quanto precede, fermo restando che le aree e gli immobili interessati saranno presi in consegna da INVITALIA ai soli fini della consegna dei lavori agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara.
- 5.2 La REGIONE si impegna altresì a rendersi parte attiva e diligente affinché, qualora necessario, siano rilasciate dalle Amministrazioni o dagli Enti locali competenti i necessari nulla osta, pareri, autorizzazioni, ecc., strumentali all’attuazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa. La REGIONE fornirà inoltre tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento delle funzioni di competenza di INVITALIA, così come individuate nel precedente articolo 3 del presente Accordo.
- 5.3 Nel caso di varianti in corso d’opera ex articoli 114 e 132 del Codice degli Appalti e

articoli 161, 162 e 311 del Regolamento di Attuazione, qualora le stesse comportino un aumento dell'importo contrattuale, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia, la REGIONE si impegna a dare preventiva conferma delle relative coperture finanziarie, nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE 47/2014, fermo restando che le eventuali varianti saranno comunque sottoposte alle necessarie autorizzazioni e approvazioni di cui all'articolo 252-bis del Codice dell'Ambiente.

5.4 Resteranno altresì di competenza dell'Ente indicato dalla REGIONE ai sensi del precedente articolo 3, paragrafo 3.3, del presente Accordo:

- (i) la presa in consegna delle opere ultimate, che avrà luogo nella medesima data di emissione del certificato di collaudo, ma successivamente alla emissione di detto certificato;
- (ii) le verifiche, nel biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e le conseguenti denunce di vizi o difetti dell'opera eventualmente emersi, previste ai sensi dell'articolo 229, co. 3, del Regolamento di Attuazione. In tal caso il soggetto che avrà preso in consegna l'opera, sia esso la REGIONE ovvero l'Ente da questa indicato, si coordinerà per le attività di competenza con il RUP di INVITALIA e con il Direttore Lavori della stessa;
- (iii) nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera, le verifiche delle condizioni necessarie affinché ciò sia legittimamente possibile in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento di Attuazione. In tal caso il soggetto che avrà preso in consegna l'opera, sia esso la REGIONE ovvero l'Ente da questa indicato, si coordinerà per le attività di competenza con il RUP di INVITALIA e con il Direttore Lavori della stessa.

A questo riguardo, l'Ente indicato dalla REGIONE ai sensi del precedente articolo 3, paragrafo 3.3 manterrà la facoltà di assistere, mediante un proprio rappresentante dotato di idonee competenze, a tutte le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, al fine di avere contezza diretta degli esiti delle stesse.

5.5- La REGIONE si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'Ente indicato dalla REGIONE ai sensi del precedente articolo 3, paragrafo 3.3, per qualsiasi motivo, non intenda effettuare la presa in consegna dell'opera con la quale viene realizzato il relativo Intervento di Messa in Sicurezza Operativa.

ART. 6 – Risorse finanziarie.

6.1 Per le attività che INVITALIA verrà a svolgere ai sensi del presente Accordo quale stazione appaltante, e che non rientrano nel quadro economico degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, l'ammontare delle somme spettanti, i tempi e le modalità di corresponsione delle somme stesse, sono determinati ai sensi della Convenzione Azioni di Sistema e rendicontate, con le modalità ivi disciplinate, al soggetto responsabile delle risorse nazionali della politica di coesione destinate alla realizzazione delle Azioni di Sistema CIPE e, a titolo informativo, alla REGIONE. Le somme assegnate ad INVITALIA a valere sulla Convenzione Azioni di Sistema non sono, né saranno, pertanto, incluse in alcun modo nei quadri economici degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, né tra gli importi a base di gara, né tra

quelli delle somme a disposizione, ivi incluse le spese generali. I termini e le modalità con le quali la Regione opererà il finanziamento, -a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con Delibera CIPE 47/2014, delle Azioni di Sistema CIPE, fino alla concorrenza dell'importo di 3 milioni di euro di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. _____ del _____ citata in premessa - sono definiti in apposito accordo tra Regione Toscana e Dipartimento per le politiche di coesione.

- 6.2 Diversamente, tutti gli oneri economici necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA e da questa stipulati con gli aggiudicatari saranno direttamente a carico della REGIONE a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 47/2014, detratta la somma di 3 milioni di euro di cui al paragrafo 6.1 del presente articolo e quindi per un totale di 47 milioni di euro. Si intendono per oneri economici il corrispettivo dovuto agli appaltatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli importi afferenti gli oneri per la sicurezza, il costo della manodopera, ecc.), le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione di appalti pubblici. Eventuali costi o spese strumentali alle aggiudicazioni delle gare (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC dovuto ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii.) da riportare anche nei quadri economici di spesa dei singoli progetti afferenti gli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dalle competenti Autorità o Amministrazioni, saranno anch'essi direttamente a carico della REGIONE, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 47/2014.

Resta ad ogni modo inteso tra le Parti che la REGIONE si farà carico di tutti gli adempimenti e le attività necessarie a garantire l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie destinate, ai sensi della Delibera CIPE 47/2014, alla attuazione degli Interventi di Messa in sicurezza Operativa.

- 6.3 Per garantire la corresponsione degli importi dovuti all'appaltatore conformemente a quanto previsto dal contratto con questi stipulato, e coerentemente con quanto previsto dal precedente paragrafo 6.2, la REGIONE, trasferirà ad INVITALIA, per ciascun Intervento di Messa in Sicurezza Operativa:

- (i) una somma pari al dieci per cento (10%) dell'importo assegnato alla REGIONE, affinché INVITALIA possa indire la procedura ad evidenza pubblica per la progettazione dell'Intervento di Messa in Sicurezza Operativa e/o per eventuali rilievi, indagini, saggi, sondaggi a ciò strumentali. Tale importo sarà trasferito ad INVITALIA con tempistiche tali da consentire l'avvio delle attività contemplate dal cronoprogramma - incluso nel Programma delle Attività - inerente l'Intervento di Messa in Sicurezza Operativa e, comunque, idonee a far sì che INVITALIA disponga sempre della necessaria provvista finanziaria;
- (ii) successivamente alla progettazione dell'Intervento di Messa in Sicurezza Operativa, un importo che, sommato a quello di cui al precedente punto a., risulti pari al quaranta per cento (40%) dell'importo complessivamente indicato nel quadro economico come risultante dalla progettazione medesima (quanto precede anche in considerazione dell'anticipazione, dovuta all'appaltatore per legge, di una quota parte dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento di Attuazione). Tale importo sarà trasferito

dalla REGIONE ad INVITALIA al momento della indizione da parte di quest'ultima della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi o forniture volte alla realizzazione dell'Intervento di Messa in Sicurezza Operativa;

- (iii) successivamente, un ulteriore importo pari al venti per cento (20%) dell'importo indicato nel quadro economico definitivo (ossia rimodulato a seguito del ribasso d'asta), allorquando INVITALIA abbia dimostrato alla REGIONE di avere erogato all'appaltatore almeno l'ottanta per cento (80%) dell'importo di cui al precedente punto (ii);
- (iv) successivamente, un ulteriore importo pari al venti per cento (20%) dell'importo indicato nel quadro economico definitivo, allorquando INVITALIA abbia dimostrato alla REGIONE di avere erogato all'appaltatore almeno l'ottanta per cento (80%) dell'importo di cui ai precedenti punti (ii) e (iii);
- (v) successivamente, all'ultimazione dei lavori e all'emissione del certificato di collaudo o, se del caso, di regolare esecuzione, il saldo dell'importo del quadro economico definitivo sia con riferimento ai lavori che alle occorrenti somme a disposizione.

Nell'ipotesi in cui, all'ultimazione dei lavori afferenti un Intervento di Messa in Sicurezza Operativa, residuasse presso INVITALIA un eventuale importo rinveniente dal relativo quadro economico definitivo, INVITALIA provvederà, al termine del rapporto in essere ai sensi del presente Accordo, alla tempestiva restituzione delle somme eventualmente residue percepite dalla REGIONE per le finalità di cui sopra, unitamente agli interessi eventualmente maturati su dette somme.

Un *report* puntuale delle attività svolte da INVITALIA a valere sui quadri economici dei singoli Interventi, con la rendicontazione delle fatture pagate ai soggetti affidatari dei lavori, servizi e forniture, sarà sottoposto alla REGIONE, da parte di Invitalia a cadenza bimestrale. Se entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del *report*, non pervengono ad INVITALIA eventuali osservazioni della REGIONE, le attività descritte nel *report* si avranno per approvate da parte della REGIONE medesima.

- 6.4 In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114, non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 7 – Contenzioso afferente INVITALIA.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione e alla esecuzione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa saranno gestite da INVITALIA con la collaborazione della REGIONE, se necessario.

ART. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 8.1 Per le attività oggetto del presente Accordo, INVITALIA assume tutti gli obblighi

applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

- 8.2 Conseguentemente, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva alle attività di cui al presente Accordo.

ART. 9 – Definizione delle controversie.

Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa al presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 10 – Durata e proroga. Modifiche.

- 10.1 Il presente Accordo sarà efficace dalla sua sottoscrizione e resterà in vigore tra le Parti fino al verificarsi del più vicino nel tempo di uno dei seguenti eventi:

- a) decorrenza del termine di 70 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo;
- b) emissione del certificato di collaudo e contestuale consegna dell'opera realizzata per l'Intervento di messa in sicurezza operativa della falda.

Restano ferme le obbligazioni assunte dalle Parti con riferimento alle attività indicate nel paragrafo 5.4 (ii), le quali si estingueranno alla loro naturale scadenza.

- 10.2 Eventuali modifiche al presente Accordo, potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, un'ulteriormente efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 11 – Comunicazioni.

- 11.1 Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente Accordo, ciascuna Parte provvederà ad agire per il tramite del soggetto infra indicato (di seguito, il **Referente**):

- il Referente per la REGIONE è:
 - Il Direttore della Direzione Ambiente ed energia, dott. Edo Bernini
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
E-mail: edo.bernini@regione.toscana.it

- il Referente per INVITALIA è:
 - _____
PEC: _____
E-mail: _____

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo.

- 11.2 Le comunicazioni tra INVITALIA e la REGIONE, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dal presente Accordo, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica

certificata (PEC) ovvero E-mail o altri strumenti all'uopo concordati tra INVITALIA e la REGIONE.

ART. 12 – Consenso al trattamento dei dati.

Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. A tale riguardo la REGIONE si impegna ad effettuare uno specifico atto di nomina di INVITALIA quale responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari rinvenuti dalle procedure di affidamento di contratti pubblici oggetto del presente Accordo.

ART. 13 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento della REGIONE e il Codice Etico di INVITALIA.

13.2 Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14 – Riservatezza.

14.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dal presente Accordo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Codice degli Appalti.

14.2 Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente paragrafo 14.1 del presente articolo che siano di dominio pubblico ovvero che INVITALIA sia obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Il presente Accordo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti. La firma digitale di ciascuna Parte è corredata da marca temporale ai fini dell'acquisizione della data certa.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Programma delle Attività

ALLEGATO 2: Protocollo di Azione per la vigilanza collaborativa

ALLEGATO 3: Attività di stazione appaltante di lavori

ALLEGATO 4: Clausole Obbligatorie per la Legalità

REGIONE TOSCANA

Documento sottoscritto con firma digitale da _____, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A

Documento sottoscritto con firma digitale da _____, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Accordo di Programma "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" del 24.04.2014 - Asse I, Azione 2

Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali

Programma delle Attività

INVITALIA

REGIONE
TOSCANA



**Accordo di Programma
“Disciplina degli interventi per la
riqualificazione e la riconversione del polo
industriale di Piombino”
del 24.04.2014**

Asse I - Azione 2
Progetto Integrato di messa in sicurezza e di
reindustrializzazione

Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Novembre 2015

Indice

1	PREMESSA.....	1
2	PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE. 2	
2.1	CONTENUTI DELL'ADP.....	2
2.2	INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO INTEGRATO.....	2
2.3	ENTI E SOGGETTI COINVOLTI.....	4
2.4	FABBISOGNI E COPERTURE FINANZIARIE.....	5
3	ATTIVITÀ ESPLETATE E DA ESPLETARE PREVISTE DALLA CONVENZIONE.....	6
3.1	INDAGINI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE.....	6
3.2	REDAZIONE DEI VARI LIVELLI DI PROGETTAZIONE	7
3.2.1	STUDIO DI FATTIBILITÀ.....	7
3.2.2	PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO.....	8
3.3	VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL RUP	9
3.4	DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	9
3.5	COLLAUDO DELLE OPERE	9
3.6	CENTRALE DI COMMITTENZA.....	10
4	INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI	11
4.1	MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLA MATRICE SUOLO.....	11
4.1.1	COPERTURA DELLE AREE DEMANIALI	12
4.2	ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA.....	14
4.3	MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA DELLA MATRICE ACQUE SOTTERRANEE	15
4.3.1	RETE DI POZZI DI EMUNGIMENTO DELLE ACQUE DI FALDA.....	15
4.3.2	SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLA FALDA PRESENTE NEI TERRENI DI RIPORTO.....	19
4.3.3	SISTEMA DI MARGINAMENTO FOSSO CORNIA VECCHIA.....	21
4.4	TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA.....	22
4.4.1	GESTIONE DELLE ACQUE RACCOLTE.....	22
4.4.2	REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TAF.....	22
5	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	25
5.1	FASI DI LAVORO.....	25
5.2	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	26

1 PREMESSA

Il presente Programma delle Attività, che costituisce allegato integrante della Convenzione in aderenza alla convenzione "Azioni di Sistema", per l'attivazione dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. nella funzione di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 55-*bis* del d.l. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27/2012), stipulato tra l'Agenzia e la Regione Toscana descrive le attività tecniche, economiche ed amministrative che INVITALIA - società *in house* del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), svilupperà per dare completa attuazione agli interventi di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e di messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.

Tali interventi sono funzionali all'attuazione del "**Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252 bis del D.lgs. 152/2006 e smi**", così come previsto all'Asse I - Azione 2 dell'Accordo di Programma per la "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" siglato il 24 aprile 2014 (di seguito AdP).

Il Comitato esecutivo dell'AdP, nella seduta del 29 maggio 2014, ha incaricato IAP quale soggetto attuatore previsto dal comma 10 dell'articolo 252-bis del D.Lgs. 152/2006 degli interventi di cui sopra, alla quale viene affidato l'incarico per la realizzazione dei citati interventi attraverso specifica Convenzione.

Le attività di seguito descritte sono realizzate nell'ambito del programma nazionale Azioni di Sistema CIPE di cui il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'amministrazione titolare ed INVITALIA il soggetto attuatore e sono cofinanziate con risorse a valere del finanziamento CIPE assegnato alla Regione Toscana per sostenere ed accelerare l'attuazione degli interventi.

2 PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

2.1 Contenuti dell'AdP

L'AdP siglato il 24 aprile 2014 prevede, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale relative alla crisi industriale complessa di Piombino (di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71) che i Soggetti sottoscrittori dell'accordo medesimo, ciascuno per le rispettive competenze, diano avvio, in un arco temporale definito e concordato, al recupero ambientale ed alla riqualificazione industriale delle attività produttive, alla reindustrializzazione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate.

L'attuazione dell'AdP è articolata in tre assi di intervento e relative azioni, illustrate nella tabella seguente per come riportate nell'articolato dell'AdP.

ASSE I	Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria
Azione 1	Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino
Azione 2	Progetto Integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini SpA, ai sensi dell'art. 252 - bis del D.Lgs. 152/2006 e smi
ASSE II	Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino
Azione 1	Potenziamento della infrastruttura viaria dell'area portuale di Piombino Completamento della bretella di collegamento dell'autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino - Lotto Gagno - Montegemoli
Azione 2	Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e refitting navale
Azione 3	Interventi di rafforzamento produttivo dell'area di crisi industriale di Piombino
Azione 4	Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino
ASSE III	Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione
Azione 1	Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell'area
Azione 2	Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

2.2 Interventi previsti dal Progetto Integrato

Gli interventi dell'Asse I – Azione 2 di cui sopra fanno riferimento all'attuazione di un "Progetto Integrato" così come definito dall'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ovvero una progettazione complessiva che coniuga gli interventi di messa in sicurezza/bonifica con le azioni di riconversione e riqualificazione industriale.

La procedura, le condizioni e i requisiti che il Progetto Integrato deve soddisfare – con riferimento alle aree di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini SpA -sono riportate nell'art. 5 dell'AdP, che richiama i contenuti dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006.

Al fine di garantire la fruizione e l'utilizzo, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, delle aree di proprietà e in concessione demaniale alla Lucchini SpA, l'AdP individua gli interventi ritenuti necessari e ne specifica inoltre la titolarità, come illustrato nelle tabelle di seguito integralmente riportate.

Art. 6 dell'AdP, tabella 1 - INTERVENTI CHE RESTANO A CARICO DEL PRIVATO INCOLPEVOLE	
A	Rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti e/o depositi incontrollati di rifiuti già individuati nell'area
B	Messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà Lucchini spa, tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica
C	Oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013
D	Attività di monitoraggio

Art. 6 dell'AdP, tabella 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE, IN DANNO AI SOGGETTI RESPONSABILI	
E	<ul style="list-style-type: none">- Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Lucchini in Amministrazione Straordinaria Spa, tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 42, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi emungimento/aggottamento, realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte;- Messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.

Si specifica che gli interventi oggetto del presente Programma delle Attività sono riferiti a quest'ultima fattispecie, ovvero alla messa in sicurezza operativa della falda nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Lucchini e alla messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali, fermo restando la necessità di assicurare il coordinamento con gli interventi che restano a carico del soggetto

privato incolpevole nonché di garantire l'integrazione con interventi ed opere di altri Soggetti (ad es. Comune, Autorità Portuale, etc.).

2.3 Enti e Soggetti coinvolti

I principali Soggetti coinvolti negli interventi dell'Asse I - Azione 2 sono:

- MISE: insieme al MATTM è l'Amministrazione centrale di riferimento per la stipula dell'Accordo di programma ex art. 252-bis con il soggetto privato e partecipa alla Conferenza di Servizi per l'esame dei progetti di cui all'Asse I - Azione 2;
- MATTM: è l'Autorità competente per il procedimento di bonifica del SIN di Piombino; insieme al MISE è l'Amministrazione centrale di riferimento per la stipula dell'Accordo di programma ex art. 252-bis con il soggetto privato; indice la Conferenza di Servizi per l'esame dei progetti di cui all'Asse I - Azione 2; per identificare il soggetto responsabile dell'inquinamento, si avvale della Regione;
- Regione Toscana: coordina, attraverso il proprio Presidente, il Comitato Esecutivo dell'AdP; partecipa alla Conferenza di Servizi per l'esame dei progetti di cui all'Asse I - Azione 2; assicura la congruità dei costi degli interventi previsti. La Regione è assegnataria del finanziamento deliberato dal CIPE ;
- Commissario Straordinario Lucchini in Amministrazione Straordinaria: cura il trasferimento del sito produttivo di Piombino - mediante procedura di evidenza pubblica - dalla Lucchini SpA, in Amministrazione Straordinaria, a un nuovo soggetto privato;
- AFERPI S.r.l.: il soggetto privato selezionato dal Commissario Straordinario per rilevare il sito produttivo della Lucchini S.p.A. in a.s., che ha sottoscritto l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 252-bis.
- INVITALIA: è l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. individuata quale soggetto *in house* dal MISE e dal MATTM ai sensi dell'art. 252-bis c.2;
- Altri soggetti istituzionali: alla Conferenza di Servizi per l'esame dei progetti di cui all'Asse I - Azione 2 partecipano anche l'Agenzia del Demanio, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, l'ARPAT.

2.4 Fabbisogni e coperture finanziarie

Gli interventi di cui alla tabella 2 dell'art. 6 dell'AdP, relativi alla messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e alla messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali, hanno un fabbisogno quantificato in 50 M€.

Per le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli interventi di messa in sicurezza in danno dei soggetti responsabili si tiene conto della quota di risorse FSC 2014-2020 assegnata alla Regione Toscana con la Delibera del CIPE 47 del 10 Novembre 2014.

3 ATTIVITÀ ESPLETATE E DA ESPLETARE PREVISTE DALLA CONVENZIONE

Di seguito si espone il dettaglio delle attività che INVITALIA ha espletato o espletterà per dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si evidenzia che INVITALIA, su mandato del Comitato Esecutivo dell'Accordo e nelle more della stipula della Convenzione, ha già predisposto la seguente documentazione tecnico-economica:

- "Programma di lavoro per la progettazione degli interventi", presentato al Comitato Esecutivo dell'AdP in data 18.07.2014, in cui sono stati identificate le fasi progettuali previste;
- "Studio di Fattibilità degli interventi di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e di messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali", trasmesso al Comitato Esecutivo dell'AdP in data 21.07.2014 ed approvato dalla Conferenza di Servizi del 23.07.2014;
- "Scheda Attività/Intervento", presentata al MATTM a corredo dei suddetti elaborati e progressivamente aggiornata, al fine di perfezionare l'istruttoria presso il CIPE per lo stanziamento delle risorse FSC 2014-2020 a copertura del fabbisogno degli interventi.

INVITALIA anche per il tramite della società interamente controllata IAP, ha partecipato a riunioni tecniche sia presso Piombino che presso le sedi del MATTM e del MISE, alle Conferenze dei servizi svoltesi, alle sedute del Comitato Esecutivo dell'Accordo.

INVITALIA quale soggetto preposto alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa agirà quale stazione appaltante di lavori, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa. Più in particolare, INVITALIA curerà l'aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa

3.1 Indagini a supporto della progettazione

Lo sviluppo progettuale di dettaglio degli interventi richiede il completamento del quadro conoscitivo mediante l'esecuzione di indagini settoriali, le cui linee operative sono state già sviluppate in sede di Studio di Fattibilità al fine di poter avviare le attività nei tempi tecnici strettamente necessari.

Le indagini integrative consistono essenzialmente in:

- monitoraggio delle acque di falda, con campagne da condurre a supporto della progettazione di dettaglio e, a seguire, nell'ante operam, durante l'esecuzione dei lavori e nel post operam;
- indagini geognostiche e geotecniche, da realizzare a supporto della progettazione di dettaglio;
- studio modellistico idraulico di dettaglio, da realizzare a supporto della progettazione di dettaglio;
- monitoraggio topografico e fessurimetrico, da realizzare a supporto della progettazione di dettaglio e, a seguire, nell'ante operam, durante l'esecuzione dei lavori e nel post operam.

3.2 Redazione dei vari livelli di progettazione

3.2.1 Studio di Fattibilità

Lo Studio di Fattibilità è stato già trasmesso al Comitato esecutivo dell'ADP (21.07.2014) ed è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 23.07.2014.

Lo studio ha sviluppato le linee progettuali di massima per gli interventi di messa in sicurezza/bonifica finanziati con risorse pubbliche da eseguire in danno dei Soggetti responsabili, fissati dall'AdP nell'Asse I – Azione 2 (art. 6, tabella 2). Le soluzioni progettuali sono state elaborate anche in base alle valutazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito dal MATTM a cui hanno partecipato le Amministrazioni e gli Enti locali.

Gli interventi progettati sono finalizzati a garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale delle aree e impedire l'ulteriore propagazione dei contaminanti, mediante:

- Interventi sui suoli: messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;
- Interventi sulle acque sotterranee: messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A., tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento;
- Impianto di trattamento acque: realizzazione degli impianti di trattamento delle acque emunte.

Lo Studio di Fattibilità verrà aggiornato in relazione all'acquisizione delle aree ex-Lucchini da parte di AFERPI Srl.

La revisione dello Studio di Fattibilità dovrà essere coordinato con quanto disposto dell'Adp 2015 e dal Progetto integrato di messa in sicurezza e reindustrializzazione a cura di AFERPI Srl.

3.2.2 Progettazione di dettaglio

INVITALIA provvederà ad affidare la progettazione Preliminare e Definitiva *ai sensi del DPR 207/2010* degli interventi di cui all'Asse I – Azione 2 dell'AdP, fino alla conclusione dei procedimenti autorizzativi presso gli Enti competenti.

In questa fase sarà verificata in continuo l'integrazione con gli interventi definiti dall'AdP a carico del soggetto privato selezionato (messa in sicurezza operativa dei suoli nelle aree di proprietà; rimozione rifiuti; etc.) nonché il coordinamento e l'armonizzazione con altri interventi e opere in essere nel sito da parte di altri soggetti (Comune, Autorità Portuale, etc.).

Tale fase prevede inoltre, la verifica delle interferenze con i vari regimi vincolistici gravanti sulle aree oggetto degli interventi e la predisposizione della relativa documentazione progettuale finalizzata all'ottenimento dei pareri di congruità.

Il Progetto Definitivo degli interventi da porre in appalto, una volta ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, sarà messo a base di gara con procedura di Appalto integrato semplice (ai sensi dell'art 53, comma 2, lettere b) c) del D.lgs 163/06) per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori e comunque secondo quanto definito nel Documento Preliminare alla Progettazione emesso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Nel dettaglio, INVITALIA provvederà all'espletamento delle **ATTIVITÀ DI STAZIONE APPALTANTE DI LAVORI E SERVIZI** così come riportate all'Allegato 4 delle Convenzione.

INVITALIA prevede di rafforzare questa fase attraverso un presidio sulla fase di progettazione. Il livello della progettazione e i relativi contenuti saranno sviluppati conformemente al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", con particolare riferimento agli artt. da 24 a 32 del citato decreto; inoltre, verrà coordinata l'interlocuzione tra l'impresa esecutrice delle indagini e il progettista incaricato, al fine di rilasciare progressivamente i risultati necessari alla progettazione definitiva. Infine, INVITALIA opererà uno stretto controllo sulla fase di progettazione, nel rispetto delle indicazioni del RUP e

delle Amministrazioni competenti, al fine della definizione della migliore soluzione progettuale fino all'approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di Servizi di cui all'art. 252-bis del D.lgs 152/2006.

3.3 Verifica dei progetti ai fini della validazione del RUP

INVITALIA curerà, mediante affidamento o attraverso una specifica funzione esterna alla unità di progettazione, l'attività di verifica dei progetti ai fini della validazione del RUP (di cui all'articolo 112 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i): tale azione è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente.

3.4 Direzione Lavori e attività di coordinamento della sicurezza

INVITALIA provvederà ad individuare attraverso procedura di affidamento pubblica, i professionisti incaricati per le attività di Direzione Lavori (in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché nel rispetto del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) e di Coordinamento della Sicurezza in sede esecutiva.

Inoltre INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP nelle seguenti attività provvederà:

- intrattenere con l'Impresa Appaltatrice dei lavori e con tutti gli Enti pubblici, civili e militari, società e soggetti privati, i rapporti, le trattative, le definizioni e le transazioni, nell'ambito delle competenze proprie dell'incarico, derivanti dall'esecuzione degli interventi;
- supervisionare la Direzione Lavori sulle principali attività di competenza, quali ad esempio le operazioni inerenti la consegna dell'area ed all'inizio delle attività all'Impresa Appaltatrice, la predisposizione della contabilità inerente ai lavori, la predisposizione di ordini di servizio, di stati di avanzamento, di eventuali perizie;
- valutare le misure di Coordinamento della Sicurezza in sede esecutiva approntate e la loro efficace applicazione.

3.5 Collaudo delle opere

INVITALIA svolgerà le attività di Collaudazione dei vari interventi eseguiti, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché nel rispetto del Regolamento D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, ovvero ai sensi dell'art. 141 del Codice Appalti i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna

funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

3.6 Centrale di Committenza

INVITALIA, ai sensi dell'art. 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), è stata individuata nella qualità di "centrale di committenza" per gli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei.

INVITALIA, attraverso IAP ha inoltre realizzato, a partire dal 2011 e successivamente aggiornato e personalizzato, una piattaforma telematica di e-procurement per l'espletamento delle attività di gara a servizio dei Commissari di Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico, al fine di consentire il rispetto dei principi cardine dell'azione amministrativa quali imparzialità, economicità, celerità, minor aggravio del procedimento, pubblicità e trasparenza.

La possibilità di ricorrere ad una piattaforma telematica per la gestione dell'intera procedura di gara è sancita dagli artt. 85 comma 13 e 77 del Codice dei contratti pubblici, dalla normativa che regola le comunicazioni da e con la P.A. (D.Lgs. 82/05; D.P.R. 68/05) nonché dall'art. 295 del D.P.R. 207/10, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Lo schema di processo per il programma degli interventi di messa in sicurezza da realizzare con finanziamento pubblico prevede le seguenti procedure di affidamento:

1. esecuzione delle indagini integrative;
2. progettazione preliminare e definitiva degli interventi di MISO Suoli (pavimentazioni) e Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;
3. appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di MISO Suoli (pavimentazioni);
4. progettazione preliminare e definitiva degli interventi di Messa in Sicurezza della Falda e impianto TAF e Direzione Lavori, Direzione per l'Esecuzione del contratto per la realizzazione delle indagini e Coordinamento della Sicurezza;

5. appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza della Falda e realizzazione impianto TAF;

Inoltre, INVITALIA curerà tutti gli adempimenti verso ANAC nonché per tutti i rapporti con gli Enti di controllo competenti.

4 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'individuazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche, da eseguire in danno dei Soggetti responsabili, è stata oggetto di istruttoria tecnica in sede di Tavolo tecnico istituito dal MATTM a cui hanno partecipato le Amministrazioni e gli Enti locali.

L'Accordo di Programma individua all'art. 6 gli interventi finanziati con risorse pubbliche, in danno dei soggetti responsabili:

- **Interventi sui suoli:** messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;
- **Interventi sulle acque sotterranee:** messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A., tramite barriera mista fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento;
- **Impianto di trattamento acque:** realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte.

Le attività di cui sopra sono state definite nello Studio di Fattibilità redatto da INVITALIA ed approvato nella Conferenza dei Servizi del 23/7/2014.

4.1 Messa in sicurezza operativa della matrice suolo

Come descritto nello Studio di Fattibilità, al fine di completare l'isolamento dei materiali di riporto che rappresentano la principale sorgente della contaminazione nelle aree in oggetto, è necessario procedere alla copertura delle aree medesime. L'intervento si configura come misura di messa in sicurezza operativa della matrice suolo, finalizzata all'interruzione dei percorsi di esposizione diretti (ingestione e contatto dermico).

4.1.1 Copertura delle aree demaniali

La soluzione progettuale individuata in prima valutazione consiste nell'impermeabilizzazione superficiale delle aree non pavimentate di proprietà demaniale in concessione alla Lucchini S.p.A. in A.S. o che a seguito di elaborazione di Rischio sito specifica determini un Rischio NON accettabile.

In via preliminare, per l'individuazione e la quantificazione di massima delle aree da pavimentare si è fatto riferimento ai risultati dell'analisi di rischio condotta dal Dipartimento ARPAT di Piombino, nell'ipotesi di pavimentazione delle aree che più contribuiscono al superamento dei limiti. L'estensione delle aree oggetto di intervento è stimata in circa 260 ettari complessivamente tra aree in capo al soggetto privato e del pubblico.

Alla luce dei risultati delle elaborazioni effettuate dall'ARPAT per l'analisi di rischio, il MATTM ha rilevato che perde di significato la realizzazione di una rete di monitoraggio del soil gas, finalizzata a valutare gli eventuali rischi per i fruitori dell'area derivanti da inalazione di vapori dai suoli e dalla falda per i componenti volatili (Hg, BTEX, etc) in quanto già la modellizzazione, in uno scenario particolarmente conservativo, non ha rilevato criticità sanitarie.

L'esatta individuazione e quantificazione delle aree sarà oggetto di approfondimenti in funzione del reale stato dei luoghi, da verificare mediante appositi rilievi, e della documentazione tecnica quale Analisi di Rischio sito specifica in corso di elaborazione dalla AFERPI S.r.l.

Negli Allegati all'Accordi di Programma di cui al 252-bis sottoscritto il 30 giugno 2015, il proponente privato AFERPI S.p.A. riporta le linee guida dell'analisi di rischio sanitaria ambientale condotta sulle aree di proprietà ed in concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.


Sulla base dell'elaborazione condotta, sono state evidenziati sia nella Macroarea Nord, sia nella Macro area Sud, rischi cancerogeni per le vie dirette (contatto dermico ed ingestione), nella Macro area Nord si evidenzia la presenza di rischio per inalazione vapori. La strategia di interruzione dei percorsi prospettata dalla AFERPI S.r.l. è tale per cui sono state proposte due diverse tipologie di pavimentazioni che si differenziano per la presenza di una geomembrana protetta con TNT.

Gli esiti dell'istruttoria degli enti di controllo nonché le risultanze della Conferenza dei Servizi istituita presso il Ministero dell'Ambiente costituiranno i dati di input per la definizione delle aree sulle quali intervenire con finanziamenti pubblici. Sono pertanto escluse ulteriori elaborazioni di Analisi di Rischio da effettuarsi a carico di INVITALIA.

In un'ottica di economia degli interventi, le caratteristiche ultime della pavimentazione verranno definite in funzione di possibili sviluppi futuri delle stesse in quanto potranno assolvere sia alle funzioni ambientali che di riqualificazione.

Si rileva inoltre come elemento di attenzione la forte integrazione esistente tra alcuni degli interventi sopra descritti e gli interventi di messa in sicurezza dei suoli a carico del privato. A titolo esemplificativo, si evidenzia che la rimozione dei cumuli di materiali/rifiuti presenti sia sulle aree private che su quelle in concessione condiziona l'attuazione e l'efficacia delle attività di messa in sicurezza. Pertanto, si ritiene necessario e prioritario concordare con il soggetto privato un programma di rimozione dei cumuli in modo da poter disporre effettivamente delle aree per gli interventi di messa in sicurezza.

Le prime attività da realizzarsi, riguardano un'attenta ricognizione delle aree di intervento attraverso accertamenti di tipo catastale per definirne le proprietà. Di seguito si riporta una prima ricognizione fatta dal Comune di Piombino. In seguito, accertate e verificata la competenza pubblica delle aree di intervento, attraverso sopralluoghi congiunti verranno definite le modalità di consegna delle aree da parte del soggetto proprietario o utilizzatore dell'area (Autorità Portuale, Demanio Marittimo, Demanio Bonifiche, AFERPI).



L'intervento da realizzarsi con il finanziamento di cui alla Delibera 47/2014 del CIPE, ha l'obiettivo di realizzare interventi a carattere ambientale, che per ragioni di economia saranno realizzati per i potenziali usi e destinazioni dell'area (collegamento stradale, piazzale, area portuale ecc.) ma non potranno essere ammesse ulteriori attività di preparazione delle stesse se non minimali (demolizioni di fabbricati, rimozioni di rifiuti ecc.) pertanto gli ulteriori interventi saranno posti a carico del soggetto titolare dell'area.

4.2 Analisi di rischio sito specifica

Gli interventi di messa in sicurezza identificati dall'AdP per l'Asse I – Azione 2 sono stati oggetto di analisi di rischio condotta a cura del Dipartimento ARPAT Piombino Elba, i cui esiti sono stati presentati e condivisi dal Tavolo tecnico istituito dal MATTM (documento "Relazione finale sulle elaborazioni eseguite sui dati di contaminazione del suolo e della falda nel sito Lucchini di Piombino", aprile 2014).

Nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento di impermeabilizzazione delle aree, successivamente all'asportazione degli hot spot nei suoli (il cui intervento è a carico del privato incolpevole, così come definito dall'AdP) è stata condotta un'analisi di rischio in modalità diretta al fine di valutare l'accettabilità del rischio sanitario per il personale professionalmente esposto che dovrà operare sul sito.

Sono stati quindi acquisiti i dati sito specifici disponibili sul sito in esame: tali dati fanno riferimento ad una Analisi di Rischio dei suoli condotta da ISS nell'anno 2012 sul futuro tracciato della strada di accesso a Piombino che, nella sua parte finale, dovrebbe attraversare le aree perimetrate nel SIN di Piombino in concessione o di proprietà della Lucchini SpA in A.S.. Nell'ambito di questo è stata eseguita una campagna di misure per la determinazione dei seguenti parametri sito specifici: Foc, pH, granulometria. Gli esiti dell'analisi granulometrica inseriti nel diagramma triangolare hanno permesso di classificare il suolo come LOAM.

Nell'ipotesi di intervento proposta (asportazione degli hot spot nei suoli a carico del privato; copertura delle aree mediante impermeabilizzazione), i percorsi di esposizione attivati sono l'inalazione di vapore outdoor ed indoor per il bersaglio lavoratore connessi ad una diffusa contaminazione da Idrocarburi C>12 e, in misura minore, da IPA, con presenza sporadica di Mercurio e PCB. Per gli Idrocarburi C>12 l'analisi di rischio è stata condotta utilizzando i dati di speciazione misurati da ISS (Alifatici C9-C18, Alifatici C19-C36 e Aromatici C11-C22).

Ipotizzando di rimuovere gli hot spot individuati nella matrice suolo/sottosuolo insaturo si identificano 37 sorgenti di contaminazione nel suolo superficiale e 44

sorgenti nel suolo profondo. L'applicazione del codice RISKNET, selezionato in base a criteri di affidabilità oggettiva e di rispondenza alle linee guida ISPRA, ha evidenziato il rispetto dei limiti per il Rischio cancerogeno e l'Indice di pericolo individuale e cumulato per tutte le sorgenti presenti nel suolo superficiale e profondo, ad eccezione del Benzo(a)pirene in una sorgente superficiale (SS5), dove il rischio cancerogeno individuale risulta pari a $1,26 \times 10^{-6}$.

Per quanto riguarda le acque sotterranee sono stati presi in esame i seguenti analiti: Solventi organoalogeni, BTEX, Idrocarburi totali espressi come n-esano (che cautelativamente è stata interamente attribuibile alla frazione idrocarbureca Alifatici C5 - C8), IPA, Mercurio, PCB e Cianuri.

Le acque sotterranee risultano interessate da superamenti diffusi delle CSC per il parametro Benzene, che si rileva nella maggioranza dei piezometri nel sito, e in misura minore da IPA e dagli altri analiti sopra indicati. Ai fini dell'analisi di rischio, la sorgente in falda è stata fatta coincidere con l'intera estensione del sito.

Pur in uno scenario particolarmente conservativo, non sono stati rilevati superamenti dei limiti normativi per Rischio e Indice di Pericolo individuali e cumulativi connessi al percorso di volatilizzazione.

Al momento non sono disponibili i dati inerenti le Analisi di Rischio, se non come rappresentazione grafica che costituisce uno degli allegati all'Accordo di Programma di cui al 252-bis siglato il 30 giugno 2015.

4.3 Misure di prevenzione/messa in sicurezza della matrice acque sotterranee

Le misure di prevenzione/messa in sicurezza della matrice acque sotterranee, da realizzare nelle aree sia di proprietà che in concessione demaniale della Lucchini SpA in A.S., sono costituite dai seguenti interventi, tra loro integrati:

- a) rete di pozzi di emungimento delle acque di falda;
- b) sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto;
- c) sistema di marginamento lato Fosso Cornia Vecchia.

4.3.1 Rete di pozzi di emungimento delle acque di falda

L'analisi di rischio condotta da ARPAT in modalità diretta sulle acque sotterranee della macroisola nord ha evidenziato che le acque sotterranee risultano interessate, principalmente, da superamenti diffusi delle CSC per il parametro Benzene e, in misura minore, da IPA e dagli altri analiti sopra indicati. Sono stati rilevati, in un numero discreto di piezometri, valori di concentrazione anche

superiori a 10 volte il valore delle CSC delle sostanze rilevate (hot spot). In sede di Tavolo tecnico istituito dal MATTM è stata prevista la rimozione degli hot spot nelle acque di falda da attuarsi mediante pozzo d'emungimento e trattamento delle acque emunte in apposito impianto di trattamento (TAF).

Le figure seguenti illustrano, per la macroisola nord e per la macroisola sud, la distribuzione spaziale dei superamenti delle CSC e degli hot spot in falda, evidenziati in base ai dati di caratterizzazione disponibili agli atti del MATTM.

Figura 4.5.1 – Macroisola Nord: distribuzione dei superamenti (a sinistra) e degli Hot Spot (a destra) nella falda presente nei riporti




Figura 4.5.2 – Macroisola Nord: distribuzione dei superamenti (a sinistra) e degli Hot Spot (a destra) nella prima falda



Figura 4.5.3 – Macroisola Sud: distribuzione dei superamenti (a sinistra) e degli Hot Spot (a destra) nella prima falda



La soluzione progettuale di massima, in coerenza con quanto condiviso in sede di Tavolo tecnico istituito dal MATTM, consiste nell'attivare la messa in sicurezza della falda attraverso la realizzazione di un sistema di pozzi di emungimento così composto:

- a) per la macroisola nord, si prevede di realizzare una rete di pozzi di emungimento da ubicare in prossimità degli hot spot: i pozzi saranno intestati all'interno della prima falda (circa 20 m dal p.c.) e saranno realizzati per essere funzionali anche all'emungimento della falda presente nel riporto (entro i primi 3 m dal p.c.);
- b) per la macroisola sud, si prevede di realizzare una rete di pozzi di emungimento da ubicare in prossimità degli hot spot e intestati all'interno della prima falda;
- c) sempre per la macroisola sud, si prevede di realizzare il barrieramento della prima falda lungo il fronte mare dell'area portuale. In via preliminare si è ipotizzato di intervenire mediante una barriera idraulica (pozzi di emungimento) ma si evidenzia che la tecnica di intervento da adottare dovrà essere verificata in funzione sia dell'integrazione con le opere di barrieramento previste e/o già realizzate nell'area portuale sia dei risultati del previsto monitoraggio della falda.

Per lo sviluppo della soluzione progettuale sopra descritta, in fase di progettazione preliminare si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- risultati del monitoraggio delle acque di falda, da attivare nei tempi tecnici strettamente necessari, finalizzato ad aggiornare il quadro conoscitivo e a confermare le valutazioni espresse da ARPAT sulla qualità delle acque sotterranee del SIN, laddove si ritiene che il quadro della contaminazione debba essere ridimensionato in funzione delle alterazioni riscontrate;
- interazione e armonizzazione della barriera idraulica proposta con gli interventi di confinamento fisico dell'acquifero già attuati o programmati dall'Autorità Portuale (anche in quanto funzionali alle infrastrutture in corso di realizzazione).

In fase di progettazione preliminare dovrà essere definito anche lo sviluppo e il dimensionamento del sistema di collettamento delle acque emunte dai pozzi, alla luce di specifica analisi di dettaglio (ad es. disponibilità impiantistica, mappatura delle interferenze e dei sottoservizi presenti nell'area, etc.).

4.3.2 Sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto

Come evidenziato dal Tavolo tecnico istituito dal MATTM, la principale causa della contaminazione delle falde è costituita dal percolamento delle acque meteoriche in aree di lavorazione non adeguatamente regimate e pavimentate. Di fatto, la falda sospesa nello strato di riporto presente nella macroisola nord è alimentata essenzialmente da apporti meteorici ed i suoi livelli piezometrici risentono in modo importante dell'alternarsi delle stagioni.

Figura 4.5.4 – Macroisola Nord: andamento piezometrico della falda presente nei terreni di riporto



L'intervento proposto per la messa in sicurezza della falda presente nei terreni di riporto nella macroisola nord prevede la regimazione idraulica delle aree demaniali in concessione alla Lucchini S.p.A. in A.S., attualmente interessate da impianti di lavorazione e da aree di stoccaggio di materie prime, di sottoprodotti e di rifiuti industriali.

L'intervento di regimazione si integra con l'intervento di messa in sicurezza operativa dei suoli, da realizzare mediante pavimentazione superficiale delle stesse aree, completando così l'isolamento dei materiali di riporto che rappresentano la sorgente della contaminazione.

La soluzione progettuale individuata in prima valutazione consiste nella realizzazione di una trincea drenante finalizzata ad intercettare la falda presente nel materiale di riporto, spinta fino ad intercettare il deposito di sedimento a bassa permeabilità (limi-argillosi) per una profondità media di circa 3 metri dal p.c..

Il perimetro seguito dalla trincea è stato ipotizzato per circoscrivere le aree dove sono presenti i cumuli (a sud) e gli impianti di stabilimento (a nord e a est), lasciando aperto il lato a ovest in relazione all'azione drenante operata dal Fosso Vecchio Cornia, sul quale si prevede di intervenire mediante marginamento fisico. Lo sviluppo ipotizzato in questa fase di valutazione di massima è di circa 7.450 m.

La trincea drenante sarà opportunamente integrata da vasche di raccolta e omogenizzazione delle acque drenate, sia per la verifica delle caratteristiche idrochimiche delle acque raccolte, sia per l'impiego di pompe di rilancio all'impianto di trattamento.

Lo sviluppo e il dimensionamento della trincea sarà definito in fase di progettazione preliminare, tenendo conto di diversi elementi, tra i quali:

- caratteristiche degli eventi meteorici;
- risultati degli studi idrogeologici disponibili per l'area in esame, con particolare riferimento alla macrodirezione del flusso idraulico sotterraneo e allo studio delle portate;
- mappatura delle interferenze e dei sottoservizi presenti nell'area, etc.

4.3.3 Sistema di marginamento Fosso Cornia Vecchia

Nel settore occidentale della macroarea nord è necessario isolare l'area dei riporti dall'influenza del paleoalveo del Fosso Vecchio Cornia, che costituisce un asse drenante e/o effluente a seconda del regime stagionale.

La soluzione progettuale proposta, individuata in prima valutazione sulla base delle condizioni idrogeologiche presenti, consiste nel marginamento fisico dei terreni di riporto da sviluppare lungo la sponda sinistra del Fosso Cornia Vecchia, a partire dal confine del SIN fino alla foce del corso d'acqua, per uno sviluppo di circa 2.020 m.

Il marginamento si approfondirà mediamente fino a circa 5 m dal p.c. al fine da garantire un adeguato ammorsamento negli strati a bassa permeabilità; la barriera viene completata con una trincea drenante, da realizzare in via preliminare per una profondità media di circa 3 metri dal p.c., posta in contiguità con effetto di dreno sia dell'acquifero presente nei riporti e di riequilibrio dell'eventuale incremento per effetto del marginamento. La rete di drenaggio delle acque di falda sarà integrata da pozzetti di monitoraggio e condotte di rilancio all'impianto di trattamento delle acque di falda della Macro isola Nord.

La tecnica di intervento per la barriera idraulica (diaframma plastico oppure palancoolato metallico) ed il suo dimensionamento saranno definiti in fase di progettazione preliminare, tenendo conto di diversi elementi, tra i quali:

- interferenze con le opere viarie di potenziamento della SS398;
- stratigrafia locale effettivamente riscontrata e operatività nei terreni presenti;
- presenza di interferenze di sottoservizi interrati non riposizionabili;

- eventuali interferenze con ingombri soprasuolo;
- garanzia di continuità ed omogeneità dell'impermeabilizzazione;
- minimizzazione delle terre e rocce di scavo e degli ulteriori materiali derivanti dalle lavorazioni.

4.4 Trattamento delle acque di falda

4.4.1 Gestione delle acque raccolte

Si prevede che le acque di falda, sia quelle emunte dal sistema di pozzi che quelle drenate dalle trincee, saranno convogliate tramite un sistema stabile di collettamento ed inviate a trattamento da effettuare mediante uno o più impianti appositi; pertanto, ai sensi della normativa vigente, saranno assimilate alle acque reflue industriali.

Coerentemente a quanto disposto dalle ultime modifiche all'art. 243 del D.Lgs. 152/06 in materia di gestione delle acque di falda derivanti da interventi di bonifica (art. 41, comma 1, Legge n. 98 del 2013), in fase di progettazione di dettaglio verranno esaminate le possibilità tecniche per il riutilizzo e/o trattamento delle acque emunte e/o drenate:

- utilizzarle nei cicli produttivi degli stabilimenti in esercizio, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e del DM 185/03;
- immetterle in fognatura, previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti, qualora tecnicamente idonei;
- immetterle, previo trattamento, nello stesso acquifero di provenienza.

Si prevede pertanto di sviluppare una forte integrazione sia con gli Enti di programmazione del servizio idrico integrato sia con le Strutture già operative sul territorio per il recupero ad uso industriale di acque derivanti dai trattamenti depurativi del sistema fognario civile.

Inoltre, si rileva che le valutazioni condotte da ARPAT evidenziano che le acque superficiali provenienti direttamente dalla falda sospesa nei terreni di riporto non presentano particolari criticità se non alterazioni del valore di pH e che, pertanto, si prestano dopo un semplice trattamento al riutilizzo nel ciclo industriale.

4.4.2 Realizzazione degli impianti TAF

In via preliminare, alla luce dell'ampia estensione superficiale su cui si sviluppa l'intervento e in considerazione delle particolari condizioni operative del sito, è stata considerata l'ipotesi di realizzare un sistema costituito da due impianti TAF, uno a servizio della macroisola nord e l'altro a servizio dell'area portuale (quest'ultimo eventualmente in sostituzione dell'impianto già previsto dall'Autorità Portuale): il sistema consentirà il trattamento sia delle acque di falda contaminate, raccolte e/o emunte dalle opere di regimazione e di marginamento precedentemente descritte, sia delle acque meteoriche raccolte nelle aree oggetto di interventi di pavimentazione.

Per la definizione delle portate in ingresso delle acque da trattare si è fatto riferimento ai dati di progettazione preliminare agli atti del MATTM, laddove vengono distinte le portate dalla macroisola nord (circa 1.900 mc/d dalla falda sospesa e circa 2.600 mc/d dalla prima falda) da quelle della macroisola sud (circa 1.300 mc/d dalla prima falda).

La tipologia dei trattamenti da utilizzare dipenderà in modo significativo da diversi fattori quali le caratteristiche delle diverse acque in arrivo (acque presenti nei terreni di riporto; prima falda della macroisola nord; prima falda della macroisola sud), la variabilità delle stesse nel tempo (ad es. a causa dei regimi stagionali, dell'effetto degli emungimenti, etc.) nonché dalla tabella che sarà presa a riferimento per lo scarico delle acque post trattamento.

Per lo sviluppo della soluzione progettuale sopra descritta, in fase di progettazione preliminare si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- stato di qualità delle acque di falda, da definire sia in base alle valutazioni condotte da ARPAT, sia alla luce del monitoraggio da avviare nei piezometri esistenti;
- valutazione delle portate in ingresso, da stimare in base ai risultati degli studi e delle modellizzazioni idrogeologiche disponibili per l'area in esame e da affinare mediante specifiche indagini a supporto della progettazione di dettaglio;
- operatività su più linee, in funzione delle portate in ingresso e delle caratteristiche delle acque da trattare, a partire da un pretrattamento mediante dissabbiatura e disoleatura;
- interazione con l'impianto TAF progettato dall'Autorità Portuale, da rendere funzionale al trattamento di parte delle acque emunte;
- gestione delle acque meteoriche raccolte nelle aree interessate dall'intervento di messa in sicurezza dei suoli mediante pavimentazione superficiale.

Accordo di Programma "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" del 24.04.2014 - Asse I, Azione 2

Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini A.S. S.p.A. e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali

Programma delle Attività

Sono riportate nelle tavole allegate allo Studio di Fattibilità gli schemi a blocchi della tipologia di impianto di trattamento, così come già approvata dal MATTM nell'ambito del procedimento di bonifica delle aree di competenza dell'Autorità Portuale di Piombino, il cui sviluppo esecutivo delle singole unità di trattamento, in particolare quelle relative ai trattamenti terziari, verrà confermato o meno a seconda delle evidenze di contaminazione che potranno emergere durante il periodo di campionamento.

5 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Fasi di lavoro

Lo schema seguente espone l'articolazione delle fasi di lavoro e delle relative attività .

WBS	Nome attività
1	APQ Piombino
1.1	Stipula Convenzione REGIONE TOSCANA-INVITALIA
1.2	Elaborazione DPP (Documento Preliminare alla Progettazione)
1.3	Approvazione DPP da parte del Comitato Esecutivo
1.4	Aggiornamento Studio di Fattibilità (individuazione aree di intervento (rilievo topografico, accertamenti catastali, analisi interferenze)
1.5	Approvazione Studio di Fattibilità da parte del Comitato Esecutivo
1.6	FASE 1 - Indagini geotecniche integrative, monitoraggio falda e topografico
1.6.1	Elaborazione specifiche tecniche indagini preliminari
1.6.2	Affidamento incarico
1.6.3	Esecuzione indagini integrative
1.6.4	Esecuzione monitoraggio falda
1.6.5	Esecuzione monitoraggio topografico
1.7	FASE 2 - MISO Suoli (pavimentazioni)
1.7.1	Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione MISO Suoli
1.7.2	Affidamento progettazione interventi MISO suoli
1.7.3	Elaborazione progetto preliminare e definitivo a cura dell'affidataria
1.7.4	Verifica progettazione definitiva MISO suoli
1.7.5	Approvazione progettazione definitiva MISO suoli (CdS/Decreto MATTM)
1.7.6	Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione MISO Suoli
1.7.7	Affidamento interventi MISO suoli
1.7.8	Elaborazione progetto esecutiva a cura dell'affidataria
1.7.9	Verifica progettazione esecutiva MISO suoli
1.7.10	Validazione Progettazione Esecutiva
1.7.11	Esecuzione interventi MISO suoli
1.7.12	Collaudo e restituzione aree
1.8	Fase 3 - Messa in Sicurezza della Falda
1.8.1	Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione Messa in Sicurezza falda
1.8.2	Affidamento interventi Messa in Sicurezza Falda
1.8.3	Elaborazione progetto preliminare e definitivo a cura dell'affidataria con esecuzione test pilota TAF
1.8.4	Verifica progettazione definitiva Messa in Sicurezza Falda
1.8.5	Approvazione progettazione definitiva Messa in Sicurezza Falda

	(CdS/Decreto MATTM)
1.8.6	Elaborazione Atti di Gara per affidamento progettazione Messa in Sicurezza Falda
1.8.7	Affidamento interventi Messa in Sicurezza Falda
1.8.8	Elaborazione progetto esecutiva a cura dell'affidataria
1.8.9	Verifica progettazione esecutiva Messa in Sicurezza Falda
1.8.10	Validazione Progettazione Esecutiva
1.8.11	Esecuzione intervento messa in sicurezza della falda
1.8.11.1	Barrieramento lato F.sso Vecchio Cornia
1.8.11.2	Realizzazione sistema emungimento HotSpot
1.8.11.3	Realizzazione impianto TAF e opere accessorie
1.8.11.4	Realizzazione del sistema di regimazione delle acque nei riporti mediante barriera idraulica (monitoraggio falda)
1.8.12	Collaudo e restituzione aree

La tempistica prevista per le fasi e le attività di cui sopra, oltre a quanto già completato da IAP, si basa su ipotesi di estrema celerità dell'iter autorizzativo dei progetti e di effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

La tempistica di progettazione e di affidamento lavori sarà modulata in funzione delle condizioni operative (ad es. disponibilità delle aree, regime delle concessioni e delle proprietà, risultati delle indagini integrative, etc.).

In allegato alla presente si riporta il Cronoprogramma degli interventi.

5.2 Composizione del gruppo di lavoro

Al fine di poter affrontare ed eseguire in maniera organica e completa le attività oggetto della presente convenzione, INVITALIA costituirà una specifica struttura operativa specializzata in progetti complessi di risanamento e riqualificazione ambientale.

Pertanto, INVITALIA attiverà proprie risorse professionali con specifica esperienza nei seguenti settori:

- gestione complessa di interventi ambientali, con particolare riferimento a interventi di bonifica e risanamento, alla gestione dei rifiuti, agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera;
- legislazione ambientale e procedure amministrative previste dal D.Lgs. 152/2006;
- procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, ai sensi della normativa applicabile di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(Codice degli Appalti) e del relativo regolamento di attuazione ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.

- valorizzazione e riqualificazione di siti produttivi;
- monitoraggio e valutazione degli investimenti pubblici.

La struttura operativa implementata da INVITALIA prevede l'attivazione della propria area "Ufficio Tecnico" (con riferimento alle attività di progettazione, di gestione degli appalti pubblici, di verifica progetti) e dell'area "Servizi Legali Business" nonché dei servizi di Ufficio gare, Gestione Commessa e di Segreteria Amministrativa.

Per ciascuna di queste aree saranno individuate le singole figure professionali di Program Manager, Senior Professional e Junior Professional, per una stima di circa 15 risorse complessivamente operanti.

L'impegno delle singole figure professionali sarà calibrato in funzione delle specifiche attività in progressivo corso di svolgimento, in modo da rispondere alle esigenze operative di ciascuna fase del processo. La durata del coinvolgimento delle figure professionali sarà commisurata alla durata dell'intero processo come da cronoprogramma allegato.



17 MAR. 2015

17 MAR. 2015

Protocollo N. 4599 / AD

Ns. Rif. 75/AD

INVITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione

PROTOCOLLO DI AZIONE

VIGILANZA COLLABORATIVA CON L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

PREMESSO CHE

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della

vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;

- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- In data 30 gennaio 2015 l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. (di seguito INVITALIA), nella persona del proprio Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato *pro tempore* ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa;
- La richiesta di INVITALIA, evidenzia la necessità di attivare quanto previsto dal Regolamento di vigilanza al fine di perseguire gli obiettivi della legge 190/2012 in tema di trasparenza e anticorruzione;
- L'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa sui contratti pubblici che verranno affidati da INVITALIA in ragione di specifiche e rilevanti attività da essa svolte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali a supporto della P.A., in particolare in qualità di centrale di committenza per altri enti aggiudicatori, di soggetto attuatore dei cd. "contratti istituzionali di sviluppo", di autorità di gestione per l'attuazione di programmi e interventi speciali a carattere sperimentale o, da ultimo, a supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo
Presidente, Raffaele Cantone

E

l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. nella
persona del suo Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato *pro Tempore* Domenico
Arcuri

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.

3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere nei primi sei mesi di collaborazione riguarda il settore dei contratti pubblici, e sarà incentrata sugli affidamenti espletati direttamente da INVITALIA o

mediante altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori da essa controllate o comunque nell'ambito delle proprie competenze istituzionali a supporto della P.A. come innanzi declinate nei "considerata".

2. Gli affidamenti oggetto di vigilanza collaborativa preventiva saranno quelli di cui al precedente paragrafo 1, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e comunque fino ad un massimo di n. otto procedure complessive.

3. Sarà, inoltre, verificata, l'applicazione di criteri di rotazione tra i soggetti inseriti negli Albi istituiti da INVITALIA, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs.163/2006, qualora utilizzati per le attività di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva, i seguenti documenti:

a) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
- Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale

b) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- perizie di variante;
- atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
- proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
- sospensioni contrattuali;
- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile

e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. L'Organismo di vigilanza di INVITALIA, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di legittimità di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. INVITALIA si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“ INVITALIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.
3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione, INVITALIA invia all'Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi al fine di prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. L'Autorità e INVITALIA valuteranno d'intesa la possibilità di attivare ulteriori ambiti di collaborazione con riguardo a titolo esemplificativo:
 - alla formazione tesa all'approfondimento e alla divulgazione di *best practices* (anche con riferimento a procedure di gara gestite esclusivamente con piattaforme e-procurement) per una migliore ed efficiente applicazione delle norme sugli appalti pubblici;
 - al possibile sviluppo di eventuali modalità per l'utilizzo del *rating di legalità* delle imprese nell'ambito delle procedure di affidamento non in contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di INVITALIA;
 - b. a seguito della trasmissione, l’ANAC esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a INVITALIA. In tale ipotesi, INVITALIA:
 - (i) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - (ii) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
2. Le modalità di trasmissione, anche ai fini della riservatezza della documentazione oggetto di verifica, e le tempistiche di interlocuzione tra INVITALIA e l’Autorità saranno tempestivamente definite tra le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l’Autorità e INVITALIA procederanno ad una prima verifica dell’efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

Articolo 9

(Prerogative di INVITALIA)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di INVITALIA, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in

merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 17 marzo 2015

Il Legale Rappresentante ed Amministratore
Delegato di Invitalia

Domenico Arcuri

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Carboni

ALLEGATO 3

ATTIVITÀ DI STAZIONE APPALTANTE DI LAVORI

Per ciascun Intervento di Messa in Sicurezza Operativa, INVITALIA, agendo, se previsto dalla normativa applicabile, anche per il tramite del proprio Responsabile Unico del Procedimento, all'uopo nominato ai sensi dell'articolo 10 del Codice degli Appalti (di seguito, il **RUP**) svolgerà, oltre alle funzioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo, le attività di seguito elencate:

- (i) presidierà alle attività di verifica tecnica, ai sensi degli articoli 93, co. 6, e 112 del Codice degli Appalti e 44 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, il **Regolamento di Attuazione**) e di validazione dei progetti afferenti gli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, i quali saranno sottoposti alla REGIONE per la formale presa d'atto; quanto precede fermo restando anche quanto previsto dall'articolo 5, co. 1 e 2, dell'AdP 2015, in merito all'impegno di AFERPI di garantire il coordinamento e la collaborazione, anche con INVITALIA, necessari alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa;
- (ii) sottoporrà al MATTM e al MiSE i suddetti progetti, prima della relativa verifica e validazione, al fine di permettere l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 252-bis, co. 8, del Codice dell'Ambiente;
- (iii) parteciperà alla Conferenza dei Servizi finalizzata ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i *nulla osta* necessari alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa, ex articolo 252-bis, co. 8, del Codice dell'Ambiente, e articolo 14 e ss. della L. 241/90;
- (iv) individuerà e definirà la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico ritenuta più idonea nel caso di specie, anche ai fini dell'accelerazione della realizzazione dell'Intervento Pubblico medesimo, e individuerà i relativi criteri di aggiudicazione;
- (v) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definirà i criteri e sottocriteri di valutazione dell' "offerta tecnica" e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica e a quella economica;
- (vi) definirà il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.);;
- (vii) predisporrà tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilizzo del proprio Albo Fornitori/Elenco Professionisti servizi Architettura e Ingegneria, avviso di preinformazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.). Tali atti saranno inviati alla REGIONE a scopo informativo. **Gli atti di gara recepiranno necessariamente le Clausole Obbligatorie per la Legalità di cui all' articolo 4 dell' Accordo;**
- (viii) configurerà la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica, e pubblicherà i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- (ix) farà sì che il proprio RUP svolga funzioni di Seggio di gara monocratico

ovvero, se del caso, procederà alla nomina di un Seggio di gara collegiale o di una Commissione giudicatrice;

- (x) gestirà lo svolgimento della gara (ivi inclusi i sopralluoghi, ove previsti, per permettere l'esecuzione dei quali la REGIONE, anche per il tramite di AFERPI, dell'Agenzia del Demanio, dell'Autorità Portuale di Piombino o di altri eventuali soggetti competenti, se del caso si dichiara sin d'ora disponibile a fornire il supporto eventualmente richiesto da INVITALIA) improntando la sua azione ai principi di imparzialità, economicità ed efficienza, nonché al rispetto assoluto delle norme legislative e regolamentari vigenti in tema di aggiudicazione ed affidamento di appalti pubblici. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA potrà, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 81, co. 3, del Codice degli Appalti, (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;
- (xi) esaminerà e deciderà in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestirà eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8 dell' Accordo. INVITALIA potrà richiedere la collaborazione della REGIONE, qualora necessaria;
- (xii) comunicherà, anche per via telematica, alla Prefettura competente, gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011 e/o in ottemperanza ad ulteriori obblighi di legge vigenti in materia;
- (xiii) stipulerà con l'aggiudicatario il contratto o procederà alla consegna dei lavori o dei servizi, previa dichiarazione a verbale del RUP e dell'aggiudicatario del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione degli stessi e fermo restando che il contratto conterrà disposizioni vincolanti per la controparte aventi ad oggetto l'obbligo di dare esecuzione al contratto stesso nel rispetto del Codice Etico di INVITALIA (pubblicato sul sito internet www.invitalia.it all'interno della sezione "Chi siamo", allegato alla voce "modello organizzativo"), nonché tutte le condizioni contenute nel "Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa" di cui all'Allegato 3 all' Accordo;
- (xiv) curerà l'esecuzione del contratto di appalto sino all'emissione, da parte dell'organo competente, individuato da INVITALIA, del certificato di collaudo (o, se del caso, del certificato di regolare esecuzione). A tal fine, tra l'altro, il RUP:
 - a. promuoverà, prima dell'avvio della procedura di gara per l'esecuzione di lavori, l'istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ex articolo 147 del Regolamento di Attuazione. A tal fine INVITALIA istituirà, ex articolo 130 del Codice degli Appalti, l'Ufficio di Direzione Lavori, potendosi altresì avvalere di fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA;
 - b. richiederà la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (di seguito, il **CSE**), qualora le relative funzioni, per carenza dei

necessari requisiti richiesti dalla normativa applicabile, non siano svolte dallo stesso RUP o dal Direttore dei Lavori. INVITALIA provvederà quindi alla nomina del CSE, potendosi altresì avvalere per tale attività dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA; la nomina del CSE non esonererà il RUP dalla responsabilità di vigilanza ex articolo 93, co. 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

ALLEGATO 4

Clausole Obbligatorie per la Legalità

(a) Obblighi di Comunicazione.

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei sub-appaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, allo scopo di permettere le opportune verifiche da parte della Prefettura, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri che possono essere disposti ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. assume l'obbligo di:

- (A) mettere a disposizione della Stazione Appaltante le seguenti informazioni essenziali ivi citate: (a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico; (b) tipologia e importo del contratto o subcontratto; (c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico (da fornirsi entro trenta giorni dall'avvenuta modifica); (d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria; (e) indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento;*
- (B) mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;*
- (C) mettere a disposizione della Stazione Appaltante le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, indicando a tal fine gli operatori economici con i quali il dipendente ha instaurato un rapporto di lavoro negli ultimi dieci anni. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..*

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi informativi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione ex articolo 1453 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(b) Obblighi di prevenzione di interferenze illecite.

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei sub-appaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, dichiara:

- (A) di assumere l'obbligo di dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. di Livorno, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell' "imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari" (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di*

denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;

- (B) di assumere l'obbligo di denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; della denuncia saranno informate la Stazione Appaltante e la Prefettura;*
- (C) di assumersi tutti gli oneri e gli obblighi derivanti a suo carico dall'osservanza del contratto nonché derivanti dagli accordi/protocolli promossi dalla Stazione Appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno.*

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire gli obblighi indicati nei punti da (A) a (C) che precedono, all'interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato all'intervento oggetto dell'Appalto, tramite l'inserimento, nei subcontratti e/o nei contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello ivi previsto. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione automatica del relativo Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei suddetti contratti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato all'intervento oggetto dell'Appalto:

- (X) una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia dell'eventuale cessione, da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a qualsivoglia titolo, di crediti rinvenienti dai contratti stessi, a favore di soggetti terzi diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del Codice dei Contratti, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia di cui all'articolo 91 e ss. D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico del cessionario, ove applicabili, oltre alla titolarità, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;*
- (Y) una clausola che riservi all'Appaltatore la facoltà di rifiutare le anzidette cessioni di credito da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a favore di quei cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia rilevanti ai sensi dell'articolo 1 septies, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726 (cd. informazioni atipiche).*

A tal fine, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inviare alla Stazione Appaltante, per le finalità di cui al punto che precede, una visura camerale storica, eventualmente integrata con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa al soggetto cessionario.

L'Appaltatore si obbliga altresì a procedere al distacco di manodopera, qualora disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto o dal Capitolato Tecnico, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione È subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia sull'impresa distaccante di cui all'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, ove applicabile, oltre alla titolarità, in capo all'impresa distaccante, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006

e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei contratti con i propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti, che intendano avvalersi della facoltà di distacco della manodopera, una clausola che subordini l'esercizio di detta facoltà alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle medesime informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia summenzionate sull'impresa distaccante oltre alla titolarità, in capo a quest'ultima, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Anche a tal fine, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inviare alla Stazione Appaltante, una visura camerale storica, eventualmente integrata con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa all'impresa distaccante.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(c) *Regolarità degli accessi in cantiere.*

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei sub-appaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, si obbliga ad:

- (A) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;*
- (B) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e le generalità del proprietario (nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità) degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della citata L. n. 136/2010; nonché*
- (C) recepire e far recepire nei contratti con i propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti apposita clausola che preveda l'assunzione degli impegni di cui ai precedenti punti (A) e (B).*

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di regolarità degli accessi in cantiere costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(d) *Monitoraggio Finanziario.*

L'Appaltatore, si obbliga, al fine di consentire alle competenti Autorità il monitoraggio finanziario

delle opere appaltate dalla Stazione Appaltante, ad assumere e a far assumere, *mutatis mutandis*, ai sub-appaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo sub-contrante, l'obbligo di:

- (A) aprire (o trasformare, se già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (o trasformato, se già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente dedicato allo specifico intervento, bancario o postale, acceso presso Poste Italiane S.p.A. o una banca (di seguito, Poste Italiane S.p.A. o la banca, l'Intermediario Finanziario) per la quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento,
- (B) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero, *mutatis mutandis*, del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso, fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contrante, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

In aggiunta a quanto quivi previsto conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o, nel caso in cui l'Appaltatore sia un'impresa, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore medesimo, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente al Prefetto competente, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la volontà di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa, ai fini dell'eventuale assunzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, L. 11 agosto 2014, n. 114).